

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 maggio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2013, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)». (13R00169) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1° marzo 2013, n. 3-105/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg «Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)». (13R00213) Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 2013, n. 1.

Proprietà dell'impianto di depurazione di Bronzolo. (13R00165) Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 2013, n. 2.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, «Ordinamento delle aree sciabili attrezzate» e della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea». (13R00192) Pag. 8

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006. (13R00112) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2013, n. 1.

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (13R00215) Pag. 22

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2013, n. 3.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013. (13R00220) Pag. 23



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 2.

Disposizioni in materia finanziaria e tributaria. Modifiche alle leggi regionali n. 21 del 2012, n. 15 del 2012 e n. 13 del 2007. (13R00211) *Pag.* 36

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 3.

Disposizioni urgenti in materia di svolgimento dei referendum consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, di nuovi comuni. (13R00197). *Pag.* 38

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2013, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità). (13R00198) *Pag.* 38

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2013, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013 - 2015. (13R00103) *Pag.* 39

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 8 febbraio 2013, n. 1.

Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture. (13R00214) *Pag.* 44



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2013, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 3° suppl. del 25 febbraio 2013 al n. 8 del 21 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 39, comma, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-5356 del 21 febbraio 2013;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 39 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina l'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata finalizzati all'incremento e al mantenimento degli alloggi da assegnare in locazione ai sensi della legge regionale n. 3/2010 e dei regolamenti attuativi.

2. Tali norme si applicano:

a) ai programmi d'intervento (P.I.) che usufruiscono di finanziamenti pubblici destinati alle finalità dell'edilizia sovvenzionata, concessi successivamente alla sua entrata in vigore;

b) ai programmi d'intervento finanziati antecedentemente alla sua entrata in vigore i cui lavori non sono ancora iniziati;

c) fatta eccezione per l'art. 6, ai programmi d'intervento finanziati antecedentemente alla sua entrata in vigore i cui lavori sono iniziati, ivi compresi quelli ultimati ma per i quali non è stata effettuata la chiusura ai sensi dell'art. 10, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 8.

Art. 2.

Delega dei comuni all'Agenzia territoriale per la casa

1. I comuni beneficiari di finanziamenti, qualora non intendano attuare direttamente il programma d'intervento possono, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 3/2010, delegare l'attuazione alle Agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) mediante apposita convenzione tra gli enti interessati. Con la convenzione medesima può essere delegata all'A.T.C. anche la gestione finanziaria dell'intervento.

Art. 3.

Approvazione dei programmi d'intervento

1. I programmi d'intervento di edilizia sociale sono approvati dai comuni e dalle A.T.C.

2. Il comune o l'A.T.C. provvede a compiere tutte le operazioni tecnico-amministrative e legali occorrenti alla realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e di lavori pubblici, assumendone piena ed incondizionata responsabilità in ordine all'operato.

3. Qualora l'intervento comporti il superamento dei massimali di costo e la conseguente necessità di un'integrazione finanziaria, l'ente attuatore delibera la richiesta alla Giunta regionale di autorizzazione al superamento dei massimali di costo e di concessione dell'integrazione finanziaria al programma. Il provvedimento dell'ente attuatore deve puntualmente esporre le motivazioni in ordine agli specifici elementi che ne determinano l'insorgenza in relazione all'attuazione del P.I.

4. Qualora invece l'intervento comporti la sola autorizzazione regionale alla deroga ai massimali di costo ovvero la sola concessione di un'integrazione finanziaria, l'ente attuatore, con provvedimento dirigenziale, formula richiesta alla direzione regionale competente. Il provvedimento dell'ente attuatore deve puntualmente esporre le motivazioni in ordine agli specifici elementi che ne determinano l'insorgenza in relazione all'attuazione del P.I.

5. Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, è acquisito il parere rilasciato dalle Strutture tecniche decentrate (S.T.D.) di cui all'art. 4.

6. L'ente attuatore redige e approva per ogni P.I. il «Quadro tecnico economico» (Q.T.E.) che riassume i dati tecnici ed economici dell'intervento e ne attesta la spesa. Il Q.T.E. è sottoposto all'esame della S.T.D. di cui all'art. 4.

7. Per determinati programmi d'intervento, previsti dai bandi regionali o dai provvedimenti attuativi dei medesimi, l'ente attuatore redige e approva un «Modello» semplificato che riassume sommariamente i dati tecnici ed economici dell'intervento e ne attesta la spesa. Il «Modello» non è sottoposto all'esame della struttura tecnica decentrata di cui all'art. 4.



Art. 4.

Strutture tecniche decentrate

1. La Regione, in considerazione delle funzioni di vigilanza spettanti ai sensi dell'art. 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata ed integrata dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44), ai fini dell'attuazione dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 3/2010 e dell'esercizio dei compiti previsti dall'art. 40 della richiamata legge regionale n. 3/2010, si avvale delle S.T.D. operanti presso le A.T.C.

2. Le S.T.D. esplicano attività istruttorie inerenti gli atti tecnici, amministrativi ed economici predisposti dai comuni e dalle A.T.C. per i programmi d'intervento.

3. Le S.T.D. operanti presso le A.T.C. sono composte da:

- a) il direttore generale della A.T.C. o un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) un funzionario dell'A.T.C. o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato;
- c) un funzionario regionale esperto in materia di edilizia sociale in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di membro supplente.

4. Le S.T.D. nella composizione di cui al comma 3 sono integrate, di volta in volta, dal responsabile unico del procedimento del comune ente attuatore dell'intervento.

5. La direzione regionale competente, con proprio provvedimento, provvede all'individuazione dei funzionari regionali effettivi e supplenti all'interno delle S.T.D. La partecipazione alla S.T.D. del funzionario regionale rientra nei compiti d'ufficio ed avviene in orario di servizio.

6. La S.T.D. è costituita con provvedimento dell'A.T.C. entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'individuazione del componente di cui al comma 3, lettera c) ed è integrata, di volta in volta, con il componente di cui al comma 4.

7. Per la validità degli atti assunti dalla S.T.D. è obbligatoria, per i programmi d'intervento attuati dall'A.T.C. la presenza dei componenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c) e per i programmi d'intervento attuati dai comuni anche del componente di cui al comma 4. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

8. La S.T.D. resta in carica per la durata del mandato del consiglio di amministrazione (C.d.A.) dell'A.T.C. e fino al rinnovo del nuovo consiglio ed i suoi componenti possono essere confermati.

9. Ai componenti della S.T.D. non è riconosciuto alcun compenso per la partecipazione alle sedute che avviene nello svolgimento dell'orario di servizio.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli interventi non esaminati ai sensi dell'art. 54, comma 8, della legge regionale n. 3/2010 dalle commissioni tecnico-consultive operanti presso le A.T.C., ovvero per i quali non è stato approvato il quadro economico di chiusura conti, sono posti all'esame delle S.T.D.

Art. 5.

Competenze delle strutture tecniche decentrate

1. I comuni e le A.T.C. trasmettono alla S.T.D. di competenza la documentazione attinente le diverse fasi di attuazione del programma d'intervento.

2. La S.T.D. esprime un parere o una presa d'atto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Tale termine può essere interrotto al fine di consentire all'ente attuatore di integrare gli atti trasmessi. La S.T.D. esprime il parere conclusivo o una presa d'atto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa e nei successivi venti giorni trasmette le proprie determinazioni all'ente attuatore e alla direzione regionale competente.

3. La S.T.D. esprime parere obbligatorio e vincolante relativamente a:

- a) atti tecnico-progettuali ed economici predisposti dal comune, rispetto dei massimali di costo ammissibili e relativo Q.T.E.;
- b) congruità economica dell'intervento con riferimento alla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo e relativo Q.T.E.;
- c) varianti in corso d'esecuzione che comportano un incremento dell'ammontare del contratto di appalto o lavori extracontrattuali e relativo Q.T.E.;
- d) atti tecnici e amministrativi conseguenti la risoluzione del contratto di appalto e l'affidamento del completamento dei lavori e relativi Q.T.E.;
- e) risultanze di accordi bonari, arbitrati, riserve e vertenze legali che determinano un incremento dei costi e relativo Q.T.E.;
- f) richiesta di integrazione finanziaria e relativo Q.T.E.

4. La S.T.D. esprime una presa d'atto relativamente a:

- a) atti tecnico-progettuali ed economici predisposti dall'A.T.C., rispetto dei massimali di costo ammissibili e relativo Q.T.E.;
- b) Q.T.E. di aggiudicazione dei lavori;
- c) varianti in corso d'esecuzione che non comportano un incremento dell'ammontare del contratto di appalto ed eventuale Q.T.E.;
- d) certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativo Q.T.E. del programma d'intervento, nel rispetto del finanziamento concesso e dei massimali di costo autorizzati;
- e) Q.T.E. finale dei programmi d'intervento di cui al titolo IV.

5. Presso gli uffici della A.T.C. è istituita la segreteria della S.T.D., che procede all'istruttoria della documentazione. A conclusione dell'attività la segreteria, sulla base delle casistiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, provvede a porre all'ordine del giorno la pratica per l'esame della S.T.D.

6. Ai fini dell'autorizzazione regionale al superamento dei massimali di costo, nonché alla concessione dell'integrazione finanziaria, è necessario acquisire il parere favorevole della S.T.D. territorialmente competente. Il parere favorevole della S.T.D., pur in presenza del rispetto da



parte dell'ente attuatore sia dei massimali di costo autorizzati, sia del finanziamento concesso, è sempre necessario per le fattispecie di cui al comma 3. Nel caso in cui non sia rilasciato dalla S.T.D. il parere favorevole, devono essere motivati gli elementi ostativi che non ne hanno consentito il rilascio.

7. Per i casi in cui è invece prevista l'espressione della presa d'atto da parte della S.T.D. territorialmente competente, qualora ciò non avvenga devono essere motivati gli elementi ostativi che non ne hanno consentito l'espressione.

8. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vi siano ancora pendenti situazioni relative a programmi d'intervento con pareri sospensivi o negativi espressi dalla commissione tecnica-consultiva, la S.T.D. prosegue nell'esame del programma esprimendo un parere di competenza.

9. Gli atti relativi ai pareri e alle prese d'atto espressi dalla S.T.D. possono essere trasmessi alla Direzione regionale competente anche per posta elettronica certificata.

Art. 6.

Contributi e rimborsi spese per i programmi d'intervento

1. Ai comuni e alle A.T.C. sono riconosciuti, a carico del finanziamento concesso, gli oneri derivanti dalle spese tecniche e generali per l'attuazione del programma d'intervento.

2. Per le spese tecniche e generali, calcolate sul costo di realizzazione tecnica definito ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata), relative agli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria, sono riconosciute le seguenti aliquote percentuali:

a) alla A.T.C. competente per territorio un'aliquota del 3 per cento, per le attività connesse all'espletamento delle funzioni di tesoreria dei fondi relativi all'accordo di programma del 19 aprile 2001, al funzionamento della commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi e all'istruttoria delle pratiche poste all'esame della S.T.D. Qualora non siano espletate dalla A.T.C. le funzioni di tesoreria nel caso di finanziamenti erogati tramite il bilancio regionale l'aliquota riconosciuta è pari al 2,50 per cento;

b) alla stazione appaltante, per le spese di progettazione dell'opera, gestione dell'appalto, direzione lavori, sicurezza, collaudo e verifiche tecniche in caso di:

b1) nuove costruzioni e recupero, un'aliquota massima del 19 per cento per lavori di importo inferiore o uguale a euro 1.000.000,00; un'aliquota massima del 16 per cento per lavori di importo superiore;

b2) manutenzione straordinaria, un'aliquota massima del 19 per cento per lavori di importo inferiori o uguale a euro 500.000,00; un'aliquota massima del 16 per cento per lavori di importo superiore;

c) alla A.T.C. competente per territorio, per l'espletamento delle funzioni di tesoreria dei finanziamenti per

gli interventi non residenziali ma strettamente attinenti agli insediamenti di edilizia sovvenzionata, un'aliquota pari allo 0,30 per cento dell'importo dei lavori.

3. Le spese tecniche riconosciute alla stazione appaltante sono calcolate una sola volta con riferimento all'importo risultante dal Q.T.E. di progetto e rimangono invariate con la compilazione dei quadri economici successivi.

4. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto le spese tecniche del programma d'intervento sono rideterminate con riferimento all'importo dei lavori indicato nel quadro economico di rendicontazione dello stato di fatto e con applicazione dell'aliquota ammissibile per tipologia ed entità dei lavori di cui al comma 2. Le spese tecniche relative al completamento dei lavori sono determinate secondo quanto stabilito dal comma 2 e rimangono invariate con la compilazione dei quadri economici successivi. In tale caso non è più riconoscibile alla A.T.C. l'aliquota di cui al comma 2, lettera a), qualora computata interamente nel quadro economico del contratto originario.

5. Per le nuove costruzioni, in aggiunta agli oneri per le spese tecniche, sono finanziabili le spese per le prospezioni geognostiche, geologiche-geotecniche nonché le spese per i rilievi plano-altimetrici fino ad un massimo del 1 per cento del costo di realizzazione tecnica. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono finanziabili le spese per rilievi ed indagini preliminari e per lo scavo archeologico fino ad un massimo del 1 per cento del costo di realizzazione tecnica del recupero primario. Tutte le spese sostenute dall'ente attuatore devono essere attestate nel quadro economico dell'intervento sulla base della documentazione analitica delle prove effettuate e dei relativi costi e nel rispetto dei limiti di finanziamento ammissibili.

6. Per gli interventi attuati dai comuni sono finanziabili le opere di urbanizzazione primaria strettamente attinenti alla funzionalità dell'intervento di edilizia sovvenzionata ed il cui costo è da attestare nel quadro economico con le necessarie certificazioni da parte dell'ente attuatore.

7. Alla voce «Condizioni aggiuntive» del Q.T.E. è possibile imputare eventuali oneri conseguenti alle risultanze di accordi bonari, arbitrati e riserve sostenuti dall'ente attuatore, da attestare con la relativa documentazione. È inoltre possibile imputare eventuali oneri conseguenti a vertenze tecnico-legali sostenuti dall'ente attuatore e connesse all'attuazione dell'intervento, da attestare con le necessarie certificazioni.

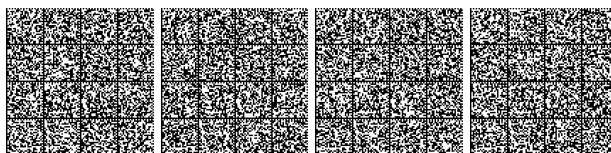
TITOLO II

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO

Art. 7.

Progetto dell'opera

1. L'ente attuatore provvede alla redazione del progetto dell'opera in applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici.



Art. 8.

Pareri ed approvazioni preliminari all'appalto lavori

1. A completamento della fase di progettazione l'ente attuatore acquisisce:

a) il parere della soprintendenza qualora richiesto ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) ogni altro parere previsto dalle vigenti normative statali, regionali o dal bando di finanziamento conseguente alle caratteristiche dell'area o dell'edificio oggetto di intervento;

c) il parere o la presa d'atto della S.T.D.;

d) il titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nel caso in cui l'ente attuatore sia l'A.T.C.

2. Il provvedimento con il quale l'ente attuatore approva con proprio atto il progetto e le modalità di appalto dei lavori è trasmesso alla direzione regionale competente.

3. L'ente attuatore, prima di procedere alla gara di appalto, è tenuto a verificare la piena disponibilità dell'area o dell'immobile oggetto di recupero che devono essere liberi da persone e cose.

Art. 9.

Affidamento ed esecuzione dei lavori

1. Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori si applicano le procedure previste dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici.

2. L'ente attuatore, a seguito dell'affidamento dei lavori, deve comunicare alla direzione regionale competente la data di inizio dei lavori.

3. Nel cantiere oggetto dell'intervento deve essere esposto un cartello in cui sono indicati la legge e il provvedimento regionale di concessione del finanziamento.

Art. 10.

Chiusura del programma d'intervento e assegnazione degli alloggi

1. L'ente attuatore procede alla chiusura del programma d'intervento a seguito di:

a) approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere;

b) acquisizione del certificato di agibilità o documento equipollente;

c) assegnazione degli alloggi e stipula dei relativi contratti;

d) accertamento che nessun'altra spesa si rende necessaria per la chiusura contabile del programma d'intervento;

e) approvazione del Q.T.E. di collaudo o di regolare esecuzione attestante l'importo definitivo del programma d'intervento e l'eventuale economia di programma.

2. L'ente attuatore, a seguito della presa d'atto della S.T.D. sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione e sul relativo Q.T.E., previo assolvimento degli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, approva il certificato di chiusura conti (C.C.C.).

3. Il provvedimento di approvazione del C.C.C. è trasmesso alla direzione regionale competente, che procede ad attestare l'avvenuta chiusura del programma d'intervento mediante il rilascio dell'Attestato chiusura conti (A.C.C.), nonché alla A.T.C. territorialmente competente, nel caso in cui l'ente attuatore sia il comune.

4. Sei mesi prima della data prevista per l'ultimazione lavori l'A.T.C., qualora sia ente attuatore dell'intervento, comunica al comune il numero e la tipologia degli alloggi che si renderanno disponibili ai fini dell'emissione del bando di concorso per l'assegnazione degli stessi, o ai fini dell'utilizzo della graduatoria definitiva vigente. Nel caso in cui l'ente attuatore sia il comune, sei mesi prima della data prevista per l'ultimazione dei lavori, in mancanza di una graduatoria vigente idonea, procede all'emissione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi.

TITOLO III

GESTIONE FINANZIARIA
DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO

Art. 11.

Procedure per i pagamenti

1. L'ente attuatore può procedere ai pagamenti successivamente al rilascio del parere favorevole o della presa d'atto del Q.T.E. da parte della S.T.D. Nel caso in cui sia richiesta alla Regione un'integrazione al finanziamento, il pagamento è subordinato al provvedimento regionale di concessione.

2. Tutti i pagamenti effettuati in assenza del parere o della presa d'atto della S.T.D. sul Q.T.E. che ne attesta la spesa, sono eseguiti sotto la piena responsabilità dell'ente attuatore. In caso di mancata approvazione o presa d'atto del Q.T.E. da parte della S.T.D., l'ente attuatore dovrà assumere a carico del proprio bilancio le somme anticipate.

3. Per gli interventi per i quali è prevista la compilazione del modello di cui all'art. 3, comma 7, i pagamenti sono subordinati all'approvazione da parte dell'ente attuatore del modello medesimo.

4. I pagamenti relativi ai contributi e rimborsi spese di cui all'art. 6, comma 2, avvengono con la seguente cadenza:

a) a seguito del parere o della presa d'atto da parte della S.T.D. sul Q.T.E. di progetto del programma d'intervento, è corrisposto il 40 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore e l'intero ammontare del contributo per l'A.T.C. competente per territorio previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a);



b) ad avanzamento dei lavori non inferiore al 50 per cento effettivo è corrisposto un ulteriore 50 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore;

c) a seguito della presa d'atto della S.T.D. sul Q.T.E. di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori è corrisposto il restante 10 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore.

Art. 12.

Accredito dei fondi depositati presso la cassa depositi e prestiti e relativi pagamenti

1. I fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'accordo di programma Stato-Regione del 19 aprile 2001 sono trasferiti alle tesorerie presso le A.T.C. ai sensi della Convenzione sottoscritta il 25 luglio 2001 tra la Regione Piemonte e la cassa depositi e prestiti. Le deliberazioni della Giunta regionale 5 novembre 2001, n. 1-4297 e 14 gennaio 2002, n. 1-5041 stabiliscono i criteri per l'utilizzo di tali risorse.

2. Gli enti attuatori a seguito dell'accertamento delle spese maturate, desunte dai documenti che comportano un impegno di spesa, formulano le richieste di accredito per il bimestre successivo alla tesoreria presso l'A.T.C. di competenza.

3. Le tesorerie trasmettono agli uffici regionali le richieste di accredito per il bimestre successivo sulla base delle spese maturate per ogni singolo programma d'intervento.

4. La direzione regionale competente, nel limite dell'importo attribuito al programma d'intervento, provvede a richiedere alla cassa depositi e prestiti l'accredito dei finanziamenti.

Art. 13.

Liquidazione dei finanziamenti tramite bilancio regionale

1. La liquidazione dei fondi tramite bilancio regionale avviene secondo le modalità stabilite con la programmazione dei finanziamenti statali e regionali e con gli specifici bandi di gara.

Art. 14.

Utilizzo dei fondi accantonati a favore delle A.T.C.

1. I fondi accantonati a favore delle A.T.C. per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e non ancora ultimati sono destinati:

a) alle necessità di integrazione finanziaria degli interventi finanziati con il piano decennale e con il VI biennio e VI biennio integrativo, tramite i fondi accantonati con la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 1992, n. 63-13141. Il fondo è incrementato dalle economie derivanti dalla chiusura dei conti degli interventi relativi ai medesimi bienni finanziari;

b) alle necessità di integrazione finanziaria degli interventi finanziati con il VII progetto biennale, tramite i fondi accantonati con la deliberazione di Giunta regionale

22 giugno 1992, n. 51- 16159. Il fondo è incrementato dalle economie derivanti dalla chiusura dei conti degli interventi relativi al medesimo biennio finanziario.

2. L'utilizzo dei fondi accantonati per gli interventi di cui al comma 1 è subordinato all'approvazione da parte dell'A.T.C. del Q.T.E. che ne attesta la spesa e all'acquisizione del parere della S.T.D.

3. La Giunta regionale, su richiesta del C.d.A. dell'A.T.C., può autorizzare l'utilizzo dei fondi accantonati a favore dell'agenzia per attuare nuovi interventi, a condizione che l'entità delle risorse per cui se ne richiede l'utilizzo sia eccedente il fabbisogno finanziario dei programmi ancora in corso, attestato nel provvedimento di richiesta. Le diverse fasi di attuazione del nuovo intervento sono sottoposte all'acquisizione del parere o della presa d'atto della S.T.D.

TITOLO IV

STRALCIO DEGLI IMMOBILI DALL'EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 15.

Programmi d'intervento con lavori ultimati

1. L'ente attuatore nel caso di lavori ultimati, qualora non intenda più destinare, in tutto od in parte, l'immobile all'edilizia sovvenzionata, può richiedere:

a) lo stralcio dell'immobile dalla destinazione d'uso originaria e la restituzione del finanziamento ottenuto;

b) il trasferimento del vincolo di edilizia sovvenzionata su altro immobile di proprietà dell'ente avente idonei requisiti.

2. Le procedure per lo stralcio dell'immobile e le modalità per la restituzione del finanziamento e per il trasferimento del vincolo di edilizia sovvenzionata di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

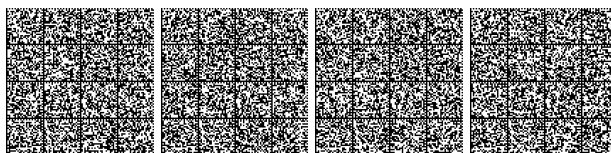
Art. 16.

Programmi d'intervento con lavori non ultimati

1. L'ente attuatore nel caso di lavori non ultimati, può rinunciare alla conclusione dell'intervento e restituire il finanziamento ottenuto. La rinuncia deve essere formalizzata con apposito provvedimento nel quale è data ampia ed esauriente motivazione in ordine alla scelta operata, tenuto conto del fabbisogno comunale di edilizia sovvenzionata.

2. L'ente attuatore deve procedere alla chiusura contabile dell'intervento con l'approvazione del Q.T.E. finale, dal quale risulti l'ammontare del finanziamento oggetto di restituzione e del C.C.C.; sono riconoscibili esclusivamente le competenze contabilizzate alla A.T.C. per le attività connesse alla gestione del programma d'intervento, di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).

3. Sul Q.T.E. finale deve essere acquisita la presa d'atto della S.T.D.



4. L'ente attuatore, per i fondi gestiti tramite la cassa depositi e prestiti, versa il finanziamento in restituzione alla tesoreria presso l'A.T.C. competente. I finanziamenti concessi tramite il bilancio regionale sono restituiti alla Regione. L'importo oggetto di restituzione deve essere versato in un'unica soluzione.

5. La direzione regionale competente, con proprio provvedimento, a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e dell'avvenuta restituzione del finanziamento, prende atto della rinuncia alla conclusione dell'intervento e approva l'asestamento finanziario del P.I.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Aggiornamento dati archivio informatico regionale

1. Ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo regionale e dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, i comuni e le A.T.C. sono tenuti a trasmettere e a revisionare i dati dei programmi d'intervento secondo le indicazioni fornite dalla direzione regionale competente.

Art. 18.

Inosservanze degli enti attuatori

1. I programmi d'intervento attuati in difformità dalle procedure previste dal presente regolamento non sono ammissibili al finanziamento pubblico per l'edilizia sovvenzionata.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Continuano ad applicarsi, limitatamente alle norme relative al conteggio delle spese tecniche e generali spettanti all'ente attuatore, ai programmi d'intervento i cui lavori sono iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) regolamento regionale 24 marzo 1988, n. 1 (regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata);
- b) regolamento regionale 26 luglio 1989, n. 4 (modifica al regolamento per l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi della legge 5 agosto 1978, n. 457, approvato con D.C.R. 727-4119 del 24 marzo 1988, n. 1);
- c) regolamento regionale 2 giugno 1992, n. 5 (Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi della legge 5 agosto 1978, n. 457 approvato con regolamento del 24 marzo 1988, n. 1 «D.C.R. n. 727-4119» e successive modificazioni);
- d) regolamento regionale 4 aprile 1995, n. 2 (Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata);
- e) regolamento 14 aprile 2000, n. 2/R (modifiche agli articoli 4 e 12 del regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata).

Art. 20.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19, sono abrogati:

- a) regolamento regionale n. 1/1988;
- b) regolamento regionale n. 4/1989;
- c) regolamento regionale n. 5/1992;
- d) regolamento regionale n. 2/1995;
- e) regolamento regionale n. 2/R/2000.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 21 febbraio 2013

COTA

13R00169

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° marzo 2013, n. 3-105/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg «Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 5 marzo 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972,

secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la deliberazione n. 300 del 22 febbraio 2013 con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modificazioni del decreto del Presidente della provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg. «Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (art. 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;



E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 27-80/Leg del 2006

1. Nel comma 8 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 27-80/Leg del 2006, le parole: «nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate,» sono soppresse.

Art. 2.

Modificazione dell'allegato B del decreto del Presidente della provincia n. 27-80/Leg del 2006

1. Dopo la lettera *d*) del numero B.4) dell'allegato B del decreto del Presidente della provincia n. 27- 80/Leg del 2006, è inserita la seguente:

«*d-bis*) limitatamente alla graduatoria della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e nelle scuole materne statali, con il possesso del titolo di accesso prescritto dalla corrispondente normativa vigente alla data della nomina, sono attribuiti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 0,25, fino a punti 1,5 per ciascun anno scolastico e per un massimo di 6 punti per ciascuna graduatoria.».

2. Nella lettera *n*) del numero B.4) dell'allegato B del decreto del Presidente della provincia n. 27- 80/Leg. del 2006, dopo le parole: «cinque anni scolastici continuativi» sono inserite le seguenti: «nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate,».

Art. 3.

Modificazione dell'allegato C del decreto del Presidente della provincia n. 27-80/Leg. del 2006

1. Nella lettera *f*) della parte B dell'allegato C del decreto del Presidente della Provincia n. 27-80/Leg. del 2006, dopo le parole: «cinque anni scolastici continuativi» sono inserite le seguenti: «nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate,».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 1° marzo 2013

L'assessore sost.: MELLARINI

13R00213

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 2013, n. 1.

Proprietà dell'impianto di depurazione di Bronzolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/I-II del 19 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proprietà dell'impianto di depurazione di Bronzolo

1. In seguito alla riorganizzazione del servizio integrato di fognatura e depurazione ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, la proprietà dell'impianto di depurazione di Bronzolo e dei relativi collettori principali è trasferita a titolo gratuito dal Consorzio azienda «Fossa Grande di Bronzolo» alla Comunità comprensoriale Oltradige Bassa Atesina.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 13 febbraio 2013

DURNWALDER

13R00165



LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 2013, n. 2.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, «Ordinamento delle aree sciabili attrezzate» e della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 9/I-II
del 26 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, «Ordinamento delle aree sciabili attrezzate»

1. La rubrica del titolo II della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita: «Titolo II Piano di settore, zone sciistiche, registro e disciplina generale delle aree sciabili attrezzate».

2. L'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

«Art. 5 (Piano di settore, impianti di risalita e piste da sci). — 1. Il piano di settore impianti di risalita e piste da sci, di seguito denominato piano di settore, disciplina l'uso e le modificazioni del territorio finalizzati all'esercizio dello sci. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le procedure per l'approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), distinguendo tra interventi in zona sciistica, interventi integrativi alla zona sciistica ed interventi esterni alla zona sciistica. Le zone sciistiche sono definite all'art. 5-bis.

2. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi.

3. Il piano di settore definisce i principi programmatici per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione per un periodo di 10 anni, tenuto conto della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle caratteristiche del territorio, nonché dello sviluppo sociale, economico e turistico nell'interesse della popolazione locale.

4. Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale.».

3. Dopo l'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono inseriti i seguenti articoli 5-bis e 5-ter:

«Art. 5-bis (Zone sciistiche). — 1. Le zone sciistiche sono aree geografiche delimitate, già dotate di infrastrutture finalizzate all'esercizio dello sci. Nelle zone sciistiche è consentita la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2.

2. L'inclusione di un'area nel piano di settore quale zona sciistica non costituisce vincolo all'utilizzo e alla edificabilità della stessa in base alle leggi vigenti, né titolo per le indennità di cui all'art. 25 della presente legge e all'art. 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

Art. 5-ter (Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita). — 1. Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita, di seguito denominato registro, contiene la rappresentazione cartografica dettagliata delle infrastrutture di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 2.

2. L'inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro equivale all'inserimento nel piano urbanistico comunale e corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità con efficacia quinquennale per i fini di cui al titolo VI della presente legge e al capo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.».

4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

«a) l'applicazione e i contenuti del piano di settore, le zone sciistiche, il registro nonché il procedimento da seguire;».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

«2. Il proprietario del terreno non è responsabile né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati all'interno delle zone sciistiche né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati al di fuori di dette zone.».

Art. 2.

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del nuovo piano di settore di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, rimangono in vigore il piano di settore approvato dalla giunta provinciale con delibera 7 giugno 2010, n. 963, nonché tutte le norme comunque connesse alla sua esecuzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione del registro di cui all'art. 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono inseriti tutti gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentati nei piani urbanistici comunali.

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea»

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituita:

«e) della dichiarazione del comune territorialmente competente che l'impianto è inserito nel piano urbanistico o nel registro delle piste e degli impianti di risalita di cui all'art. 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14. L'inserimento nel predetto registro sostituisce i documenti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma.».



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 13 febbraio 2013

DURNWALDER

13R00192

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 23 gennaio 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

Vista la direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alle regioni all'articolo 112 la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'uti-

lizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e in particolare l'articolo 6 comma 1 punti 2) e 3) secondo cui le regioni stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi nonché stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione degli stessi;

Vista, altresì la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina, in particolare, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE;

Visto l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010) ed in particolare l'articolo 3 comma 28 che prevede l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, numeri 1), 2) e 3), del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse rurali e dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia CE, Sezione IV, 17 giugno 2010, Cause riunite C-105/09 - C-110/09 secondo la quale un Programma d'azione adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 91/676/CE è in linea di principio un piano o programma ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2001/42/CE e pertanto va sottoposto a VAS;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 20 gennaio 2011 con la quale:

a) è stato dato avvio al procedimento di formazione del regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati (programma d'azione) contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 152/2006;



b) sono state individuate l'autorità competente, l'autorità procedente e l'autorità proponente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 28 luglio 2011 con cui sono stati approvati la proposta di regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati (programma d'azione), il relativo rapporto ambientale e la sintesi non tecnica del rapporto ambientale;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 23 gennaio 2012 con cui viene espresso il parere motivato sul "Regolamento per la disciplina agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati", ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006;

Preso atto che nel parere di cui alla deliberazione della Giunta regionale 58/2012 sono state date alcune indicazioni da inserire nel Regolamento;

Preso, altresì, atto che nelle more dell'adozione definitiva del regolamento per la disciplina agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e il programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, il legislatore regionale all'articolo 2, comma 34, della legge regionale 18/2011 ha approvato alcune modifiche all'articolo 20 della legge regionale 16/2008, che richiedono un adeguamento del Regolamento medesimo;

Ritenuto, pertanto, di emanare il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006", così come revisionato ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 e tenuto conto delle modifiche normative apportate dal legislatore regionale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 2366;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la successiva notifica alla Commissione europea.

TONDO

ALLEGATO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

a) le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in conformità all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152); nonché relativamente ai fanghi di depurazione, in attuazione dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e in conformità all'articolo 6 comma 1, numeri 2) e 3) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con particolare riguardo ai limiti di azoto;

b) il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) e in conformità all'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006 e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) utilizzazione agronomica: la gestione dei fertilizzanti azotati, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nei medesimi;

b) fertilizzanti azotati: sostanze utilizzate in agricoltura in ragione della loro azione concimante o ammendante sulle colture;

c) effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da miscele di stallatico o residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, in grado o meno di mantenere la forma geometrica se disposti in cumulo su platea;

d) stallatico: gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);



e) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4;

4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;

f) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti di allevamento se mescolate ai liquami e destinate ad utilizzo agronomico; se non mescolate ai liquami, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla sezione II;

g) acque reflue:

1) acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006;

2) acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi per anno e quantitativi di azoto, contenuti in tali acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 chilogrammi per anno;

h) fanghi di depurazione: fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992.

i) concimi azotati e ammendanti organici: concimi azotati e ammendanti organici come definiti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

j) fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'adizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

k) accumulo temporaneo di letami: deposito temporaneo di letami, effettuato in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione;

l) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento e di acque reflue;

m) trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

n) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006, zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente azoto di origine agricola in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;

o) zone ordinarie: zone di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili;

p) area aziendale omogenea:

1) nelle zone ordinarie: porzione della superficie aziendale ricadente nella medesima zona pedoclimatica e caratterizzata dalla stessa coltura o gruppo di colture di cui alle tabelle 2a, 2b e 2c dell'allegato B;

2) nelle zone vulnerabili da nitrati: porzione della superficie aziendale ricadente nella medesima zona pedoclimatica, nella medesima zona irrigua o non irrigua e caratterizzata dalla stessa coltura o gruppo di colture di cui alle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e 3f dell'allegato B e dalla stessa precessione colturale;

q) azienda: soggetto che svolge attività di utilizzazione agronomica di fertilizzanti azotati;

r) allevamenti di piccole dimensioni: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 chilogrammi;

s) allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo;

t) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento durante l'anno;

u) terreni in uso a terzi: i terreni concessi in uso a terzi ai soli fini dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

v) scolina: fosso disposto longitudinalmente ad appezzamenti attigui per la raccolta dell'acqua in eccesso dei terreni;

w) capifosso: fossi di raccolta delle acque di scolo delle scoline o del drenaggio tubolare.

Capo II

ATTIVITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA NELLE ZONE ORDINARIE

Sezione I

Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio

Art. 3.

Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo 152/2006;

b) la produzione di un effetto concimante o ammendante sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione;

c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche;

d) il rispetto delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e della disciplina di tutela degli habitat costituenti prati stabili ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili).

2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto legislativo recante norme in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 4.

Divieti di utilizzazione dei letami

1. L'utilizzo agronomico dei letami è vietato:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

b) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali;

d) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;



e) entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati.

Art. 5.

Divieti di utilizzazione dei liquami

1. L'utilizzo dei liquami è vietato nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), f) e g), nonché:

a) sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 2;

b) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali;

c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;

d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

e) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando i liquami vengono immediatamente interrati o sono distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;

f) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o utilizzate per attività ricreative o destinate a uso pubblico;

i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

2. L'utilizzo dei liquami è consentito sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

a) l'applicazione non supera la dose massima di 170 chilogrammi di azoto ad ettaro per anno;

b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di pre-aratura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento del liquame entro il giorno successivo all'applicazione stessa;

c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;

d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.

Art. 6.

Criteri generali dei trattamenti degli effluenti di allevamento e delle modalità di stoccaggio

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte all'utilizzazione.

2. Nelle tabelle 3, 4 e 5 dell'allegato A è riportato l'elenco dei trattamenti funzionali alle finalità di cui al comma 1. Trattamenti per diverse tipologie di liquami e rendimenti diversi da quelli riportati nelle tabelle 3, 4 e 5 dell'allegato A sono giustificati secondo le modalità di cui all'allegato A. I trattamenti non comportano l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.

3. Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze culturali e caratterizzati da una capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. I contenitori garantiscono le capacità minime di stoccaggio indicate all'articolo 7, commi 2,3 e 4 e all'articolo 8, commi 6 e 7.

Art. 7.

Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo temporaneo dei letami

1. Lo stoccaggio dei letami avviene su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea è munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e è dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio non è inferiore al volume dei letami prodotti in novanta giorni.

3. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrate entro il giorno successivo allo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

4. La capacità di stoccaggio è calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo: a tal fine, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei letami individuato per categoria di animale e tipo di stabulazione alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A.

5. Il calcolo della superficie della platea è funzionale al tipo di materiale stoccato. Per ottenere la superficie in metri quadri della platea, il volume di stoccaggio, individuato ai sensi del comma 4, è diviso per i valori di altezza media riferiti ai seguenti materiali:

a) 2 metri per il letame;

b) 2 metri per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli e cunicoli;

c) 2,5 metri per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;

d) 1,5 metri per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico o meccanico di liquami;

e) 1 metro per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;

f) 1,5 metri per letami sottoposti a processi di compostaggio;

g) 3,5 metri per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di preessiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65 per cento.

6. Per i materiali di cui al comma 5, lettere da a) a f), lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento chiuse, su due o più lati, con un limite di altezza eccedente le spalle di contenimento pari a 1 metro. Per i materiali di cui al comma 5, lettera g), lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

7. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al comma 1; per il calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli e di 0,30 metri per le altre specie;



b) per gli allevamenti di galline ovaiole e riproduttori, le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati, detti anche posatoi, degli allevamenti a terra; sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

8. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno di letami dei medesimi.

9. L'accumulo su suolo agricolo di cui ai commi 3 e 8, è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) a distanza non inferiore a 5 metri dalle scoline;
- b) a distanza non inferiore a 20 metri dai corpi idrici;
- c) a distanza non inferiore a 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati;
- d) non è ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo;
- e) non può avere durata superiore a novanta giorni;
- f) l'altezza media del cumulo è inferiore a 2 metri;
- g) la dimensione del cumulo è inferiore a 200 metri cubi;
- h) è garantita una buona aerazione della massa;
- i) sono adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo per l'accumulo temporaneo;
- j) la superficie del terreno su cui vengono accumulati i letami, se presenta una granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, è impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale impermeabile con uno spessore adeguato ad impedirne rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo.

10. I liquidi di sgrondo dei letami vengono assimilati ai liquami per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, come disciplinato dall'articolo 8, commi 6 e 8.

11. Negli allevamenti di piccole dimensioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6, i letami sono stoccati nel rispetto dei limiti di volume previsti dalle disposizioni degli enti locali e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

12. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio dei letami in applicazione del presente regolamento.

Art. 8.

Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami

1. Gli stoccaggi dei liquami sono realizzati in modo da raccogliere, nei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 6, anche le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all'allevamento non possono essere raccolte nei contenitori. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.

2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

3. Nei contenitori in terra, detti anche lagoni, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto qualora i terreni su cui sono costruiti

abbiano un coefficiente di permeabilità (K) superiore a $1 \cdot 10^{-7}$ centimetri al secondo e sono dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

4. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, è previsto, per le aziende in cui viene prodotto un quantitativo annuo di azoto al campo superiore a 6.000 chilogrammi, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori, non comunicanti, da riempire in successione. Il prelievo a fini agronomici avviene dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

5. Il dimensionamento dei contenitori è tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione dei liquami.

6. La capacità di stoccaggio degli allevamenti, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non è inferiore al volume di liquami prodotti in:

- a) novanta giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, di prati di media o lunga durata o di cereali autunno-vernini;
- b) centoventi giorni per tutti gli altri casi.

7. Per il dimensionamento dei contenitori, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei liquami individuato, per categoria di animale e tipo di stabulazione, nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A.

8. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6, negli allevamenti di piccole dimensioni, la capacità di stoccaggio degli allevamenti, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non è inferiore al volume di liquami prodotti in novanta giorni.

9. Per gli allevamenti esistenti il volume determinato dalle fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati al di sotto della soglia di tracciatura, è considerato utile allo stoccaggio delle deiezioni.

10. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

11. È vietata la nuova localizzazione dei contenitori nelle zone ad alto rischio di esondazione, come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

12. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 19/2009, nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio dei liquami in applicazione del presente regolamento.

Sezione II

Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio

Art. 9.

Criteri generali di utilizzazione delle acque reflue

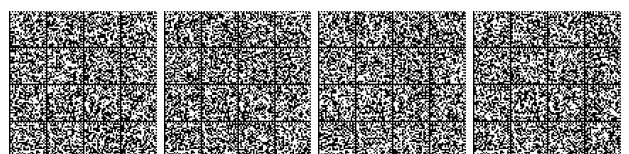
1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue, contenenti sostanze naturali non pericolose, è finalizzata al recupero dell'acqua, delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle medesime.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo 152/2006;

b) la produzione di un effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata nonché dei tempi di distribuzione;

c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche;



d) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo e delle acque comunque non connesse al ciclo produttivo;

e) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali, come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;

f) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.

Art. 10.

Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

b) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007;

c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

d) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;

e) sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 2;

f) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali;

g) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando le acque reflue sono distribuite nel periodo di magra e sono interrate entro il giorno successivo allo spandimento;

h) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

i) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando le acque reflue vengono immediatamente interrate o sono distribuite con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;

j) nei casi in cui le acque reflue possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

k) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

l) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco o utilizzate per attività ricreative o destinate a uso pubblico;

m) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

2. L'utilizzo delle acque reflue è consentito sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

a) l'applicazione delle acque reflue è frazionata in più dosi;

b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di pre-aratura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento delle acque reflue entro il giorno successivo all'applicazione stessa;

c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;

d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.

Art. 11.

Stoccaggio delle acque reflue

1. Gli stoccaggi delle acque reflue sono realizzati in modo da raccogliere le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, ad esclusione delle trattorie agricole. Alla produzione complessiva di acque reflue da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza degli impianti. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse agli impianti sono escluse dalla raccolta nei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.

2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.

3. Nei contenitori in terra, detti anche lagoni, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità (K) superiore a $1 \cdot 10^{-7}$ centimetri al secondo e sono dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

4. Il dimensionamento dei contenitori è tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione delle acque reflue.

5. La durata dello stoccaggio è commisurata ai volumi prodotti e al fabbisogno nutritivo e idrico delle colture, definito secondo i criteri indicati negli allegati B e C. In ogni caso la durata dello stoccaggio non può essere inferiore a novanta giorni.

6. Per l'ubicazione dei contenitori le autorità competenti tengono conto dei seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati;

b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

7. I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che utilizza le acque reflue a fini agronomici, purché non vengano miscelate con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o rifiuti.

8. È vietata la nuova localizzazione di contenitori nelle zone ad alto rischio di esondazione, come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

Sezione III

Modalità e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati

Art. 12.

Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Al fine di prevenire la percolazione di nutrienti nei corpi idrici, la scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue tiene conto:

a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;

b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;

c) del tipo di effluente di allevamento o di acque reflue;

d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.



2. Le tecniche di distribuzione assicurano:

- a) l'uniformità di applicazione;
- b) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi attraverso:

1) la somministrazione nel momento più idoneo alla massimizzazione dell'efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche contingenti e con le forme di azoto presenti nei fertilizzanti impiegati;

2) l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami contemporaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;

c) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare.

3. La fertirrigazione è realizzata secondo le modalità previste dall'allegato C, al fine di contenere la lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e il rischio di ruscellamento dei fertilizzanti azotati.

4. In caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, è garantita una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, come previsto dal codice di buona pratica agricola (CBPA) di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999.

5. Le modalità di distribuzione delle acque reflue sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

Art. 13.

Dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati

1. Le dosi di fertilizzanti azotati non superano gli apporti massimi di azoto per coltura riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c dell'allegato B e sono giustificate dal piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 15, ove previsto.

2. Il quantitativo medio aziendale di azoto totale al campo apportato con effluenti di allevamento, compresi le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo nonché i fanghi di depurazione, non supera il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno; tale quantitativo è calcolato sulla base dei valori indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalità individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche nelle zone vulnerabili da nitrati, il quantitativo medio aziendale si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone ordinarie.

3. Le dosi di applicazione delle acque reflue non possono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo totale delle colture.

4. La quantità di azoto totale al campo apportato con effluenti di allevamento, acque reflue, fanghi di depurazione e ammendanti organici non supera il valore di 450 chilogrammi per ettaro e per anno nell'area aziendale omogenea.

5. Le modalità di concimazione dei prati stabili naturali previste nell'allegato C della legge regionale 9/2005 si applicano agli habitat del gruppo 6 e del codice 5130 di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, presenti nei siti Natura 2000 previsti all'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008 n. 7 (Legge comunitaria 2007).

Sezione IV

Criteri per la comunicazione, il piano di utilizzazione agronomica e il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Art. 14.

Disciplina della comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue presentano la comunicazione dell'inizio dell'attività di spandimento:

a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006;

b) gli allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto (UBA), determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A;

c) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica per un quantitativo annuo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A;

d) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue.

2. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione o presentano la comunicazione semplificata le aziende di cui alla tabella 1 dell'allegato D, sulla base dell'utilizzo agronomico di azoto al campo e della zona interessata.

3. La comunicazione è redatta nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'allegato D ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda.

4. Se le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno sono suddivise tra più soggetti, questi presentano singolarmente la comunicazione relativa alla specifica attività svolta.

5. Le aziende che producono o effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o delle acque reflue in sedi ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, sono considerate come ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ai fini della presentazione della comunicazione, come previsto nella tabella 1 dell'allegato D.

6. Le aziende che effettuano lo spandimento degli effluenti di allevamento o delle acque reflue in terreni ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, sono considerate come ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ai fini della presentazione della comunicazione come previsto nella tabella 1 dell'allegato D.

7. La comunicazione:

a) è compilata e stampata utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) di cui all'articolo 7, comma 24 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito della Regione; a tal fine, all'atto della compilazione, l'azienda ha costituito il fascicolo aziendale informatizzato;

b) è presentata su supporto cartaceo alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica o trenta giorni prima della scadenza della precedente comunicazione.

8. La comunicazione ha validità di cinque anni dalla data di presentazione.

9. Le aziende presentano un aggiornamento della comunicazione tempestivamente o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la variazione, in caso di variazioni significative concernenti:

a) variazioni nei quantitativi di azoto prodotti o utilizzati tali da richiedere la comunicazione completa, di cui alla parte B dell'allegato D, in luogo di quella semplificata;

b) variazioni tali da comportare il potenziale superamento del valore di:

1) 340 kg di azoto per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, proveniente dai fertilizzanti azotati definito all'articolo 13, comma 2 del regolamento per le zone ordinarie;

2) 170 kg di azoto per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, proveniente dai fertilizzanti azotati definito all'articolo 23, comma 6 del regolamento per le zone vulnerabili da nitrati;



c) variazioni tali da comportare il mancato rispetto delle autonomie minime di stoccaggio, specifiche per categoria animale e ordinamento culturale, nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati;

d) variazione delle aree aziendali omogenee per tipologia o per aumento della superficie oltre il 20 per cento;

e) variazioni dei rapporti di uso a terzi di terreni o dei soggetti nei rapporti di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento o di acque reflue.

10. Per i terreni in uso a terzi, i rapporti tra le aziende sono formalizzati, prima della presentazione della comunicazione, tramite un documento contenente almeno le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica;

b) gli estremi identificativi dell'azienda che mette a disposizione i terreni;

c) la natura degli effluenti di allevamento o delle acque reflue utilizzati;

d) gli estremi identificativi e la superficie catastale dei terreni messi a disposizione;

e) la data di inizio e fine del rapporto di uso a terzi;

f) l'autorizzazione del soggetto che concede i propri terreni all'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica all'accesso al proprio fascicolo aziendale sul S.I.AGRI.FVG;

g) l'impegno reciproco delle parti a comunicare entro quindici giorni dall'applicazione al suolo, la natura e i quantitativi dei fertilizzanti azotati effettivamente impiegati.

11. Lo stesso terreno non può essere concesso in uso a terzi a più soggetti nel corso dello stesso anno solare.

12. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue prodotti in alpeggi situati nelle zone C o D delle aree rurali di cui all'allegato 1 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non è soggetta all'obbligo di comunicazione.

Art. 15.

Piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione

1. Il piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione è presentato da:

a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006;

b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA, determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A.

2. Il PUA, sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda che effettua lo spandimento degli effluenti di allevamento, contiene le seguenti informazioni suddivise per ogni area aziendale omogenea:

a) modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento;

b) dosi di fertilizzanti azotati in conformità a quanto definito all'articolo 13 del regolamento per le aree aziendali omogenee ricadenti nelle zone ordinarie e all'articolo 23 per le aree aziendali omogenee ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati.

3. Il PUA:

a) è compilato e stampato utilizzando il S.I.AGRI.FVG attraverso il sito www.siaagri.regione.fvg.it; a tal fine, all'atto della compilazione, l'azienda ha costituito il fascicolo aziendale informatizzato;

b) è presentato, su supporto cartaceo, contestualmente alla comunicazione e con le modalità di cui all'articolo 14.

4. Il PUA ha validità di cinque anni e comunque fino alla data di presentazione di una nuova comunicazione.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, le aziende presentano un aggiornamento del PUA tempestivamente o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la variazione, in caso di variazioni significative concernenti:

a) la presentazione di un aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 9 del regolamento;

b) un incremento, superiore al 10 per cento delle quantità di azoto provenienti dai fertilizzanti azotati rispetto a quelle indicate nel documento precedente.

6. Salvi i casi in cui l'utilizzatore intenda derogare ai limiti previsti nell'articolo 13, comma 5, il PUA non è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Art. 16.

Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento o delle acque reflue è compilato un documento di trasporto che contiene le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui ha origine il materiale trasportato con l'indicazione del legale rappresentante;

b) la natura e la quantità del materiale trasportato;

c) l'identificazione del trasportatore e del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria con l'indicazione del legale rappresentante;

e) gli estremi della comunicazione di cui all'articolo 14 presentata dall'azienda da cui ha origine il materiale trasportato, se tenuta alla compilazione della medesima.

2. Il documento previsto al comma 1 viene compilato, prima dell'inizio del trasporto, dall'azienda da cui ha origine il materiale in duplice copia, di cui una consegnata o spedita all'azienda destinataria.

3. Il documento di cui al comma 1 è conservato per cinque anni.

4. Ai fini del controllo del trasporto degli effluenti di allevamento o delle acque reflue nei terreni utilizzati per lo spandimento dalla medesima azienda che li ha prodotti, si fa riferimento alla comunicazione di cui all'articolo 14 conservata presso la sede aziendale o, per le aziende non tenute alla presentazione della comunicazione, al fascicolo aziendale.

Capo III

ATTIVITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI

Sezione I

Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati

Art. 17.

Disposizioni generali per le zone vulnerabili da nitrati

1. Il presente capo disciplina il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006 come vulnerabili dai nitrati di origine agricola, al fine di:

a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati;

b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione;

c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti di allevamento per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le disposizioni previste nel capo II in quanto compatibili.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il CBPA.

4. Nelle zone vulnerabili da nitrati si rispettano le misure di conservazione sitospecifiche o i piani di gestione dei siti Natura 2000 e la disciplina di tutela dei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005. Sino all'adozione di specifiche misure di conservazione dei siti Natura 2000, si applicano le modalità di concimazione dei prati stabili naturali.



Art. 18.

Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati è vietata:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi individuati dall'allegato E;

b) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei restanti corsi d'acqua superficiali;

c) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

d) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti organici sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;

e) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

f) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

h) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;

i) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento e privi di copertura erbacea permanente; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti organici sono incorporati entro il giorno successivo alla distribuzione;

j) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali.

3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è obbligatoria, ove tecnicamente possibile, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati è vietato a partire dal giorno precedente l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

Art. 19.

Divieti di utilizzazione dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'utilizzo dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati è vietato:

a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;

c) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;

d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge 9/2007, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;

h) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando i liquami vengono immediatamente interrati o sono distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;

i) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

j) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per le attività ricreative o destinate a uso pubblico;

l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

m) sui terreni con pendenza media superiore al 10 per cento riferita ad un'area aziendale omogenea, fatto salvo quanto previsto al comma 2;

n) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri.

2. L'utilizzo dei liquami è consentito sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

a) l'applicazione dei liquami è frazionata in più dosi;

b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di pre-aratura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento del liquame entro il giorno successivo all'applicazione stessa;

c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso;

d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali.

4. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere a) e b), è obbligatoria, ove tecnicamente possibile, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

Art. 20.

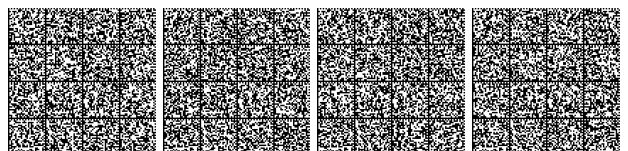
Caratteristiche dello stoccaggio degli effluenti di allevamento nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami e dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7 commi da 1 a 7 e all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e 11.

2. La capacità di stoccaggio degli allevamenti nelle zone vulnerabili da nitrati non è inferiore ai volumi di effluenti prodotti in :

a) centoventi giorni per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

b) centoventi giorni per i liquami degli allevamenti in stabulazione di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti culturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;



c) centottanta giorni per i liquami degli allevamenti diversi da quelli della lettera b) o in assenza degli assetti colturali della medesima lettera b).

3. Gli stoccaggi dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio, destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, pari a 0,5 metri cubi per metro quadro, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti di allevamento. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all'allevamento non possono essere raccolte nei contenitori. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di almeno 50 centimetri.

4. Negli allevamenti di piccole dimensioni delle zone vulnerabili da nitrati la capacità di stoccaggio non è inferiore ai volumi di effluenti prodotti in:

- a) novanta giorni nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b);
- b) centoventi giorni nei casi di cui al comma 2, lettera c).

5. Per gli allevamenti esistenti nelle zone vulnerabili da nitrati il volume determinato dalle fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati al di sotto della soglia di trascinamento, è considerato utile allo stoccaggio delle deiezioni.

6. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti nelle zone vulnerabili da nitrati non sono considerate utili di fini del calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

7. I liquidi di sgrondo dei letami vengono assimilati ai liquami, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, come disciplinato dal comma 2, lettere b) e c).

8. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 19/2009, nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in applicazione del presente regolamento.

9. Fermi restando i tempi di adeguamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami e dei liquami già previsti dai regolamenti vigenti, per i contenitori esistenti l'adeguamento avviene entro cinque anni dalla delimitazione di nuove zone vulnerabili da nitrati.

Art. 21.

Accumulo temporaneo di letami nelle zone vulnerabili da nitrati

1. L'accumulo temporaneo di letami e lettiera esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è possibile, nelle zone vulnerabili da nitrati, ai soli fini dello spandimento sui terreni utilizzati per tale pratica, dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni. La quantità di letame accumulato è funzionale alle esigenze colturali.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, l'accumulo è consentito nel rispetto delle seguenti distanze:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 30 metri dai corsi d'acqua superficiali;
- c) 40 metri dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;
- d) 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati l'accumulo può essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) non è ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo;
- b) non può avere durata superiore a novanta giorni;
- c) l'altezza media del cumulo è inferiore a 2 metri;
- d) la dimensione del cumulo non è superiore a 200 metri cubi;
- e) è garantita una buona aerazione della massa e sono evitate infiltrazioni di acque meteoriche;

f) sono adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo;

g) la superficie del terreno su cui vengono depositati i letami, se presenta una granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, è impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale e spessore adeguato ad impedire rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo.

4. Nelle zone vulnerabili da nitrati per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiera possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrate entro il giorno successivo allo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

Art. 22.

Utilizzazione delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Per quanto attiene i criteri generali di utilizzazione, i divieti e le modalità di stoccaggio delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati si osservano le disposizioni di cui al capo II, sezione II.

Art. 23.

Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Dal 1° novembre al 29 gennaio è vietato nelle zone vulnerabili da nitrati lo spandimento:

- a) dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli di cui al comma 2, lettera b);
- b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
- c) dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente.

2. Dal 1° novembre al 28 febbraio nelle zone vulnerabili da nitrati è altresì vietato lo spandimento:

- a) dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c);
- b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento.

3. Per le aziende esistenti il divieto di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'articolo 20, comma 9.

4. Nelle zone vulnerabili da nitrati, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, fermi restando rispettivamente i novanta e centoventi giorni complessivi, e può prevedere, altresì, la sospensione del divieto. La sospensione può essere disposta su richiesta motivata e in via eccezionale dalla Giunta regionale, che provvede ad informare il Ministero competente. E' comunque fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio.

5. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1 e 2 le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile utilizzare fino a 50 chilogrammi per ettaro di azoto nel periodo di divieto, fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8 e 9.

6. Nelle zone vulnerabili da nitrati, le dosi di fertilizzanti azotati non superano gli apporti massimi di azoto riportati nelle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f dell'allegato B, calcolati in base al fabbisogno complessivo di azoto delle colture, e sono giustificate dal PUA di cui all'articolo 15 ove previsto.

7. Nelle zone vulnerabili da nitrati sui terreni utilizzati per gli spandimenti sono prioritariamente impiegati, ove disponibili, gli effluenti di allevamento le cui quantità di applicazione tengono conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori. Il quantitativo medio aziendale di azoto al campo apportato con effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, con ammendanti organici derivanti



dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 75/2010, con acque reflue e con fanghi di depurazione non supera i 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Sono fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2 lettera b dell'allegato III della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella medesima decisione. Il calcolo dell'azoto apportato con gli effluenti di allevamento è effettuato sulla base dei valori della tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalità individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone ordinarie, il quantitativo medio aziendale si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone vulnerabili.

8. Nelle zone vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto totale al campo apportato nell'area aziendale omogenea con effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, con acque reflue, fanghi di depurazione e ammendanti organici non supera il valore di 280 chilogrammi per ettaro e per anno. Il calcolo dell'azoto apportato con gli effluenti di allevamento è effettuato sulla base dei valori della tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalità individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone ordinarie, il quantitativo medio aziendale si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone vulnerabili.

9. La scelta delle tecniche di distribuzione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati tiene conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente di allevamento o di acque reflue;
- d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

10. Le tecniche di distribuzione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati assicurano:

- a) l'uniformità di applicazione dei fertilizzanti azotati;
- b) una elevata utilizzazione degli elementi nutritivi attraverso:
 - 1) la somministrazione nel momento più idoneo alla massimizzazione dell'efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche contingenti e con le forme di azoto presenti nei fertilizzanti impiegati;

2) l'effettiva incorporazione nel suolo dei fertilizzanti azotati contemporaneamente alla distribuzione ovvero entro un periodo di tempo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, nello strato di suolo maggiormente esplorato dagli apparati radicali, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche contingenti, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;

3) il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera ed il compattamento del suolo;

4) il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno;

c) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

d) lo spandimento di liquami con sistemi di erogazione a bassa pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto.

11. Nelle zone vulnerabili da nitrati vanno adottate le seguenti misure:

a) adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformi al CBPA;

b) adozione di pratiche irrigue e di fertirrigazione secondo le modalità previste dall'allegato C al fine di contenere la lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e il rischio di ruscellamento di fertilizzanti azotati.

12. Nelle zone vulnerabili da nitrati l'uso di concimi azotati è consentito al momento della semina o in presenza della coltura. Prima della semina l'uso di concimi azotati è consentito:

a) sulle colture annuali a ciclo primaverile-estivo, purché vengano limitati al massimo i quantitativi apportati e il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;

b) sulle altre colture, purché siano impiegati concimi contenenti più elementi nutritivi e il quantitativo apportato non superi i 30 chilogrammi per ettaro.

13. Per ridurre al minimo le perdite di azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione nelle zone vulnerabili da nitrati è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore assorbimento delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più distribuzioni. Non sono ammessi apporti di concimi azotati in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di azoto per le colture erbacee ed orticole e a 60 chilogrammi per ettaro per le colture legnose agrarie, fatto salvo l'uso di concimi azotati a lenta cessione o addizionati con inibitori della nitrificazione o dell'ureasi.

14. Nelle zone vulnerabili da nitrati, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale sono garantite una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, ovvero altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

Art. 24.

Comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, PUA delle pratiche di fertilizzazione e trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Presentano la comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'articolo 14:

a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006;

b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA, determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A;

c) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 1.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A;

d) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione o presentano la comunicazione semplificata le aziende di cui alla tabella 1 dell'allegato D, sulla base dell'utilizzo agronomico di azoto al campo e della zona interessata.

3. Presentano il PUA delle pratiche di fertilizzazione nelle zone vulnerabili da nitrati nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'articolo 15:

a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006;

b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A;

c) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento.

4. Nelle zone vulnerabili da nitrati, ai fini della predisposizione del PUA, per minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati è effettuato, ai sensi della parte A-IV dell'allegato 7 alla parte III del decreto legislativo 152/2006, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:

a) alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa;

b) all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;

c) all'azoto da deposizione atmosferica;

d) all'aggiunta di azoto proveniente da effluenti di allevamento;

e) all'aggiunta di azoto proveniente da acque reflue;



f) all'aggiunta di azoto proveniente dal riutilizzo irriguo di acque depurate di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

g) all'aggiunta di azoto proveniente da concimi azotati e ammendanti organici;

h) all'aggiunta di azoto proveniente da fanghi di depurazione.

5. Nelle zone vulnerabili da nitrati il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 16.

Art. 25.

Registro delle fertilizzazioni azotate nelle zone vulnerabili da nitrati

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 14, curano la registrazione delle operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati. Sono esonerati i soggetti che compilano il registro previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 99/1992.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono registrate entro quindici giorni dalla loro effettuazione.

3. Il registro delle fertilizzazioni azotate è scaricabile dal SIAGRI. FVG in formato cartaceo o digitale, dopo l'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 24 e viene conservato in azienda per almeno tre anni dall'ultima registrazione.

4. Il registro delle fertilizzazioni azotate contiene:

a) la data dell'operazione;

b) l'indicazione dei terreni oggetto della fertilizzazione distinti tra aziendali e in uso a terzi;

c) la superficie utilizzata per la fertilizzazione;

d) il tipo di fertilizzante utilizzato;

e) il titolo in azoto, fosforo e potassio, in caso di utilizzo di concimi azotati e ammendanti organici;

f) la quantità di fertilizzante apportato.

5. In caso di fertilizzazioni azotate su terreni in uso a terzi nelle zone vulnerabili da nitrati, l'utilizzatore comunica le informazioni di cui al comma 4 all'azienda che mette a disposizione i terreni affinché, se tenuta, registri l'operazione anche sul proprio registro.

Art. 26.

Informazioni sullo stato di attuazione delle disposizioni nelle zone vulnerabili da nitrati

1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di ambiente trasmette le informazioni sullo stato di attuazione del presente regolamento all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), secondo le modalità e le scadenze di cui alle schede 27, 27bis, 28 29, 30 e 31 del settore 3 dell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002 (Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ZONE ORDinarie E LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI

Art. 27.

Formazione e informazione degli agricoltori

1. La Regione attua, ai sensi dell'articolo 92, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, interventi di formazione e informazione sul presente regolamento e sul CBPA, al fine di:

a) far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili da nitrati le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti azotati, attraverso un'azione di carattere divulgativo;

b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali;

c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;

d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale competente in materia di agricoltura anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA), dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia e dei soggetti erogatori dei servizi di promozione e conoscenza di cui alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)).

Art. 28.

Impianti aziendali o interaziendali per la gestione degli effluenti di allevamento

1. La gestione degli effluenti di allevamento attraverso impianti aziendali o interaziendali è basata su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformità alle linee guida di cui all'allegato F.

Capo V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 29.

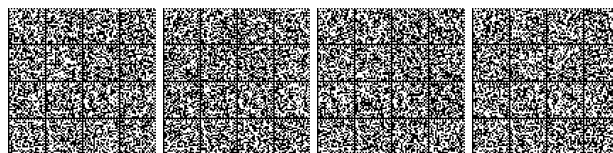
Controlli in zone vulnerabili da nitrati

1. Per i controlli nelle zone vulnerabili da nitrati la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA) per:

a) la verifica della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee;

b) la valutazione dello stato trofico delle acque superficiali.

2. L'ARPA, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli ambientali per la verifica e valutazione di quanto previsto al comma 1, utilizzando stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.



3. La frequenza dei controlli di cui al comma 2 garantisce l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati per i seguenti fini:

- a) valutazione dell'efficacia del programma d'azione;
- b) revisione delle zone vulnerabili;
- c) designazione di nuove zone vulnerabili.

4. La Regione si avvale dell'ERSA per la predisposizione e l'attuazione, anche in collaborazione con gli Ispettorati agricoltura e foreste e con il Servizio del corpo forestale regionale, di un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende in zone vulnerabili da nitrati per la verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

5. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 4, l'ERSA effettua periodicamente, anche in collaborazione con l'ARPA, un'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti di allevamento per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio scambiabile secondo i metodi di analisi chimica del suolo di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 13 settembre 1999 (Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo»).

6. La Regione, avvalendosi dell'ERSA e sulla base delle verifiche di cui al comma 5, definisce con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali.

7. La Regione si avvale dell'ERSA per svolgere, anche in collaborazione con gli Ispettorati agricoltura e foreste e con il Servizio del corpo forestale regionale, i sopralluoghi sui terreni delle aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica indicati nel PUA di cui all'articolo 15 per la verifica della:

- a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
- b) presenza delle colture indicate nella comunicazione e relativo PUA;
- c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di applicazione al terreno.

8. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo l'organo di controllo tiene anche conto delle procedure di cui all'articolo 30.

9. L'ERSA nell'ambito delle attività di controllo aziendale e in caso di inosservanza alle disposizioni del regolamento può, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 bis, della legge regionale 16/2008, impartire specifiche prescrizioni.

Art. 30.

Controlli in zone ordinarie

1. Nelle zone ordinarie la Regione si avvale dell'ERSA per organizzare ed effettuare, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a disposizione, anche in collaborazione con gli Ispettorati agricoltura e foreste e con il Servizio del corpo forestale regionale, controlli cartolari con incrocio di dati e controlli nelle aziende per la verifica della conformità dell'utilizzazione agronomica alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

2. I controlli cartolari si effettuano per almeno il 10 per cento delle comunicazioni ricevute nell'anno e i controlli aziendali per almeno il 4 per cento delle stesse comunicazioni con inclusione delle analisi dei suoli dei comprensori più intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno.

3. Al fine di programmare i controlli di cui al comma 1, l'ERSA predispose annualmente una relazione che evidenzia il diverso grado di rischio ambientale e igienico-sanitario sul territorio regionale.

4. Si applica l'articolo 29, comma 9.

Art. 31.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle norme tecniche del regolamento o delle prescrizioni di cui all'articolo 29, comma 9, l'ERSA può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 ter, della legge regionale 16/2008.

2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 16/2008, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento relativi alla comunicazione e al PUA di cui agli articoli 14, 15 e 24, comportano l'applicazione, da parte dell'ERSA, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6000 euro.

3. Sono fatti salvi i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti concessi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per violazione degli obblighi connessi al regime di condizionalità.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Disposizioni transitorie

1. Le comunicazioni e i PUA presentati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2007, n. 536 recante la disciplina della comunicazione di avvio della attività di spandimento degli effluenti di allevamento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano efficacia fino alla scadenza.

2. La comunicazione e il PUA di cui agli articoli 14, 15 e 24 sono compilati e stampati utilizzando il S.I.AGRI.FVG, a decorrere dalla data stabilita con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

3. Nelle more dell'adozione della procedura di compilazione e stampa attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, comunicazione e PUA sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura in formato cartaceo, con le modalità di cui agli articoli 14 e 15, secondo quanto stabilito nell'allegato D.

4. Il registro delle fertilizzazioni di cui all'articolo 25 è scaricabile dal SIAGRI.FVG a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 2.

Art. 33.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2010, n. 108 (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il Programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili).

Art. 34.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis).

13R00112



LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2013, n. 1.

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel S.O. n. 7 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 13 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dall'1° gennaio 2014 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a Rivignano.

2. Il Comune di Rivignano Teor è costituito dai territori dei Comuni di Rivignano e Teor.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Rivignano Teor prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

Art. 2.

Elezioni degli organi del nuovo Comune e proroga degli organi del Comune di Teor

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Rivignano Teor hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).

2. Gli organi del Comune di Teor che devono essere rinnovati nell'anno 2013 restano in carica fino al 31 dicembre 2013.

3. Dall'1° gennaio 2014, data di istituzione del nuovo Comune di Rivignano Teor prevista all'art. 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Rivignano e Teor cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali

sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.

4. Lo statuto comunale del Comune di Rivignano Teor è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari

1. Il Comune di Rivignano Teor subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, in essere nei Comuni di Rivignano e Teor.

2. Il personale dei Comuni di Rivignano e Teor è trasferito al Comune di Rivignano Teor.

3. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Rivignano e Teor sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Rivignano Teor.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 dicembre 2013, i Consigli comunali dei Comuni di Rivignano e Teor adottano in modo coordinato, a maggioranza assoluta dei componenti, deliberazioni conformi, che individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Rivignano Teor, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione.

2. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Rivignano e Teor.

Art. 5.

Oneri di primo impianto

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei *referendum* abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), a favore del Comune di Rivignano Teor è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto per assicurare la funzionalità operativa e finanziaria del nuovo ente locale e garantire l'adeguata omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio di riferimento.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, pari a 2.500.000 euro, è destinata all'estinzione anticipata di mutui e alla realizzazione di interventi per opere pubbliche strategiche per il nuovo Comune risultante da fusione, che saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dei due Comuni interessati alla fusione; la medesima deliberazione definisce altresì la tempistica di rendicontazione.



3. L'assegnazione di cui al comma 1 è concessa d'ufficio. L'impegno è disposto nell'anno 2013 entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, per il 50 per cento a favore del Comune di Rivignano e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Teor, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale. La liquidazione è disposta in tre rate: la prima, pari al 40 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 marzo 2014, la seconda, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 maggio 2014, la terza e ultima rata a saldo, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 settembre 2014, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1865 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione «Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Rivignano Teor per gli oneri di primo impianto».

5. All'onere complessivo di 2.500.000 euro per l'anno 2013, derivante dal disposto di cui al comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.2.1153 e dal capitolo 9710/12 di cui alla Tabella J, riferita all'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

Art. 6.

Deroga transitoria alle norme concernenti vincoli sulla spesa di personale

1. Le amministrazioni comunali di Rivignano e di Teor sono autorizzate, fino alla costituzione del nuovo Comune risultante da fusione, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per l'espletamento delle attività connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due enti.

2. L'amministrazione comunale del Comune di Rivignano Teor, risultante da fusione, è autorizzata nei primi due anni dall'istituzione a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.

Art. 7.

Criteri per il calcolo delle assegnazioni finanziarie

1. Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del Comune di Rivignano Teor, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti quello di costituzione dello stesso, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni già erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali fuse, si considera il dato

complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due Comuni di Rivignano e di Teor nell'anno richiesto dalla normativa di riferimento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 febbraio 2013

TONDO

(Omissis).

13R00215

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2013, n. 3.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
ella Regione del Veneto n. 32 del 5 aprile 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è fissato, in termini di competenza, in euro 1.534.904.352,19 per l'esercizio 2013. Tale importo si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico della Regione.

Art. 2.

Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.



2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2013, sono determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali

1. In conseguenza della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 i vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali previsti dalla legislazione regionale non trovano applicazione e le relative somme introitate sono considerate a libera destinazione e finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Art. 4.

Certificazione somme dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle società regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del servizio socio-sanitario regionale.

1. La Regione, gli enti strumentali, le società regionali, i consorzi di bonifica e gli enti del servizio socio-sanitario regionale, su istanza del creditore di somme dovute per appalti di lavori e forniture di beni e servizi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, certificano se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche, intermediari finanziari od organismi di factoring legalmente riconosciuti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il creditore rivolge istanza al Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che entro venti giorni nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore.

3. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità, dell'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." e successive modificazioni, e fatto salvo il divieto di cui all'art. 9, comma 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto dalla data della certificazione.

4. La certificazione è rilasciata anche nel caso in cui il contratto d'appalto di lavori, forniture o servizi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, escluda la cedibilità del credito.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i necessari strumenti organizzativi e strutturali per l'applicazione del presente articolo.

6. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture amministrative regionali, le società e gli enti, di cui al comma 1, trasmettono al Presidente della Giunta regionale l'elenco, l'ammontare e la tipologia dei crediti ceduti, con l'indicazione dei casi in cui è stato nominato il commissario ad acta.

7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di certificazione.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell'upb U0204 "Azioni a sostegno dell'imprenditoria", riducendo contestualmente le risorse allocate nell'upb U0001 "Consiglio regionale" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

Art. 5.

Sospensione dell'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" e successive modificazioni, per l'anno 2013 è sospesa l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.

Art. 6.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica regionale continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.

2. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l'esenzione di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale":

a) ai veicoli muniti di apposito certificato recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobility Club Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;

b) ai motoveicoli inseriti nell'elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico predisposto dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima federazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



4. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre nuove modalità di determinazione della garanzia fideiussoria e di riversamento da parte dei riscossori della tassa automobilistica.

Art. 7.

Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida

1. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati per tre annualità, dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 140.000,00 per l'esercizio 2014 ed euro 280.000,00 per l'esercizio 2015, allocate nell'upb E0002 "Tassa automobilistica regionale", si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, della dotazione dell'upb U110 "Prevenzione e protezione ambientale" del bilancio pluriennale 2013-2015.

Art. 8.

Ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate e cessione di quote di partecipazione di minoranza in società detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, ai fini della individuazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione del piano di cui al comma 1, inclusa l'adozione di un programma di cessione delle quote di minoranza in società, detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione.

3. Le entrate derivanti dalla alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al presente articolo sono introitate nell'upb E0176 "Alienazione di titoli e partecipazioni" del bilancio di previsione 2013.

Art. 9.

Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 "Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale".

1. La legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 "Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale" e il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" sono abrogati.

Art. 10.

Iniziative per pervenire alla alienazione del complesso immobiliare "Palazzi Torres Rossini" in uso al Consiglio regionale del Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla razionalizzazione dei contratti di locazione di immobili adibiti a sede di uffici regionali al fine di procedere alla cessazione del maggior numero possibile di contratti.

2. Esperite le procedure previste al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a verificare, individuare ed esperire ogni iniziativa, per pervenire, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, alla alienazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi Torres e Rossini, siti in Venezia, Calle Larga XXII Marzo, di proprietà della società Immobiliare Marco Polo srl ed attualmente in uso al Consiglio regionale del Veneto.

3. Le risorse derivanti dalle iniziative assunte ai sensi ed ai fini di cui al presente articolo sono introitate al bilancio regionale finalizzandole al finanziamento dei settori strategici della politica regionale, quali lavoro, sociale e trasporto pubblico locale.

Art. 11.

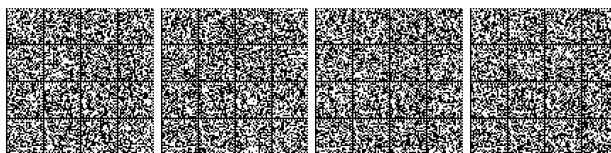
Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a:

a) istituire un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 11;

b) istituire un fondo per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di difficoltà;

c) istituire un fondo a favore dei comuni, per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie di cui al comma 1, finalizzati al pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale, locata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo." e successive modificazioni;



d) istituire un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà della propria impresa, versano in gravi condizioni socio-economiche.

2. I fondi di cui al comma 1 possono essere integrati da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

3. I lavori di cui alla lettera a) del comma 1, a titolo esemplificativo, attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini.

4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune in relazione alle sue esigenze di impiego, è corrisposto dallo stesso, al lavoratore sino a un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.

5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che il lavoratore abbia un'età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e successive modificazioni, e quello della mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni, e sia sprovvisto di trattamento pensionistico.

6. Le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogate, per il 70 per cento ai comuni che provvedono all'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari e per il 30 per cento ad organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà che presentano progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

7. I criteri per l'assegnazione dei contributi alle famiglie di cui alla lettera d) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della vigente normativa comunitaria in materia di imprese in difficoltà.

8. I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. I comuni, per la concessione del contributo di cui al comma 4, possono graduarne l'ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.

9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e per l'individuazione degli organismi

appartenenti alla rete regionale di solidarietà di cui al comma 6, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

10. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli occupati dell'anno precedente, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) del comma 1, nonché l'elenco dei beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 12.368.163,57 così suddivisi:

a) euro 5.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, per l'esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013;

b) euro 2.800.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, per l'esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013;

c) euro 4.368.163,57 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, per l'esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni" del bilancio di previsione 2013;

d) euro 200.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1, per l'esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013.

Art. 12.

Fondo sanitario integrativo veneto

1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla costituzione di fondi regionali sanitari integrativi posti in essere da associazioni imprenditoriali e/o sindacali a favore di residenti nel Veneto, per un importo totale massimo di euro 100.000,00.

2. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare, le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi riconducibili ai contenuti del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013.

Art. 13.

Cessazione della sperimentazione della gestione pubblico-privata dell'ospedale Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo. Scioglimento della società "Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A."

1. La sperimentazione della gestione pubblico-privata dell'ospedale Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo cessa il 31 marzo 2013 e la società "Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A." viene sciolta a far data dal 1° aprile 2013.



2. La Giunta regionale, nel predisporre le schede di dotazione ospedaliera di cui all'art. 9 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" e successive modificazioni, assegna all'ospedale Codivilla-Putti le opportune dotazioni ospedaliere per una gestione pubblica da parte dell'Azienda ULSS n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2013.

Art. 14.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 "Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati".

1. All'art. 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

Art. 15.

Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano (CAI)

1. La Giunta regionale, allo scopo di sostenere le manifestazioni per le celebrazioni in Veneto del 150° anniversario della fondazione del CAI, è autorizzata ad erogare un contributo pari a euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0010 "Celebrazioni e manifestazioni" del bilancio di previsione 2013.

Art. 16.

Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero

1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l'importanza assunti dai giovani nell'ambito dell'associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell'identità veneta all'estero, promuove la componente giovanile dell'associazionismo di settore operante in Veneto e all'estero attraverso l'organizzazione del "Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero", di seguito denominato Meeting.

2. Il Meeting si svolge per l'anno 2013 in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.

3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell'associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federa-

zione o comitato iscritto al registro di cui all'art. 18, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 e successive modificazioni, designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio finanziario 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0170 "Iniziative per gli emigrati veneti" del bilancio di previsione 2013.

Art. 17.

Modifica dell'art. 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)".

1. Nel comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 le parole: "con gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2013.

Art. 18.

Iniziative per promuovere la costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto"

1. La Regione del Veneto riconosce e promuove la figura e l'opera del poeta e letterato Andrea Zanzotto, la unicità del suo percorso e della sua esperienza letteraria nel panorama della letteratura italiana della seconda parte del novecento, quale in particolare contraddistinto dalla continua ricerca di nuove forme di espressioni poetiche e letterarie.

2. A tal fine la Regione promuove la costituzione di una Fondazione fra gli enti ed istituzioni che nel tempo hanno riconosciuto la figura e promosso l'opera di Andrea Zanzotto, anche favorendo la partecipazione alla Fondazione del Comune di Pieve di Soligo.

3. La Fondazione di cui al presente articolo persegue, in particolare, i seguenti scopi istituzionali:

a) la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto in Comune di Pieve di Soligo e la sua salvaguardia e valorizzazione come espressione e testimonianza del suo percorso umano e culturale;

b) la costituzione presso la casa natale di Andrea Zanzotto di un Centro di promozione della conoscenza della letteratura italiana del novecento e di promozione della creatività e ricerca letteraria in tutte le sue forme espressive.



4. La Giunta regionale preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dal comma 3, riconosce alla Fondazione Andrea Zanzotto un contributo straordinario di euro 150.000,00 per concorrere al conseguimento delle relative finalità istituzionali su presentazione di un progetto, corredato da piano finanziario, per la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto e per la sua costituzione in centro letterario come definito al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2013.

Art. 19.

Partecipazione della Regione all'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia.

1. L'Amministrazione regionale riconosce all'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia il ruolo di strumento strategico per la Regione e per gli enti pubblici e privati del Veneto per la diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori prosa e danza nonché per la formazione del pubblico e la sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle scuole.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a partecipare in qualità di socio all'Associazione ARTEVEN di Venezia, dando atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di componente.

3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere all'Associazione ARTEVEN di Venezia un contributo annuo per il funzionamento, la gestione e le attività di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale sostiene e promuove le iniziative culturali poste in essere dall'Associazione ARTEVEN di Venezia, previa sottoscrizione di accordi e convenzioni operative. Il programma annuale dell'Associazione ARTEVEN di Venezia, comprensivo delle attività sostenute dalla Regione, viene sottoposto alla competente commissione consiliare entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dello stesso.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2013.

Art. 20.

Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre

1. La Giunta regionale, con riferimento al Piano regionale di incentivazione e sviluppo del cicloturismo adottato con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2010, n. 1807 (BUR n. 63 del 2010), sostiene iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività di ciclotu-

rismo e di ciclo-escursionismo nel territorio regionale, nonché per l'informazione e l'identificazione dei relativi percorsi e punti di interesse turistico lungo i percorsi e gli itinerari individuati nell'ambito delle Rete Escursionistica Veneta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1402 "Individuazione di itinerari di particolare interesse turistico e della cartellonistica e segnaletica tematica nell'ambito della Rete Escursionistica Veneta e approvazione del Piano regionale di segnaletica turistica. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 959 dell'11 aprile 2006" (BUR n. 47 del 2009).

2. La Giunta regionale, per promuovere l'esercizio del turismo equestre, quale strumento di promozione turistica integrata nel rispetto dell'ambiente, del territorio e dello sviluppo sostenibile, definisce, sentita la competente commissione consiliare, criteri, condizioni e modalità:

a) per la presentazione di progetti di ippovie, diretti a individuare e definire tracciati attrezzati e dotati di infrastrutture e di servizi;

b) per la promozione e sostegno del turismo equestre nell'ambito degli strumenti di programmazione turistica previsti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono soggetti ad accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; a tal fine la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti e provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli stessi.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2013.

Art. 21.

Modifica dell'art. 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in materia di progetti strategici per il turismo.

1. Dopo il comma 2-*decies* dell'art. 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:

"2-*undecies*. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;



b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.

2-*duodecies*. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1.

2-*terdecies*. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l'eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1."

2. L'apposita sezione del fondo di rotazione, di cui al comma 2-*duodecies* dell'art. 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 così come inserito dal comma 1, è attivata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed alla stessa è riservata una disponibilità finanziaria iniziale di euro 6 milioni, di cui:

a) euro 4 milioni a valere sulle somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto alla disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1;

b) euro 2 milioni a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia di cui al comma 1, con conseguente diminuzione della dotazione dello stesso.

Art. 22.

Sviluppo del sistema produttivo

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo superando in modo strutturale l'attuale situazione di crisi economica, occupazionale e finanziaria, le disponibilità sul fondo PIC PMI Retex misura 5 e quelle sul fondo di rotazione di cui all'art. 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)", (quest'ultime per un importo pari ad euro 13.000.000,00), sono introitate al bilancio regionale nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disponibilità di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile.", quinto bando, relativamente alla sola quota regionale e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.", sono introitate al bilancio regionale nell'upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi".

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono destinate:

a) per euro 2.000.000,00, allocati nell'upb U0061 "Interventi in incentivazione per l'industria", al fondo di rotazione di cui alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni";

b) per euro 21.100.000,00, allocati nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI", al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in complessivi euro 23.100.000,00 si fa fronte, per la quota di euro 17.000.000,00, con le entrate di cui al comma 1 introitate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" e per la restante quota di euro 6.100.000,00 con le entrate di cui al comma 2 introitate nell'upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi", del bilancio di previsione 2013.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e di cui alle strumentazioni agevolative, in essere o concluse, gestite dalla società per azioni Veneto Sviluppo SpA di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, anche attraverso un accorpamento e razionalizzazione di esse.

Art. 23.

Politiche a sostegno dei processi di reindustrializzazione

1. Al fine di sostenere i processi di riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale, la Regione promuove specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area.

2. È istituito un elenco regionale di soggetti con elevate competenze tecniche e specialistiche nell'ambito della reindustrializzazione.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva con proprio provvedimento, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dell'elenco di cui al comma 2, definendo i requisiti per l'iscrizione nel predetto elenco, le modalità di tenuta, la struttura regionale competente e il procedimento per accedere all'elenco stesso, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) operare professionalmente nel campo della reindustrializzazione anche in ambito nazionale;

b) adeguata qualificazione professionale, maturata con documentata esperienza nei processi di reindustrializzazione;

c) competenze specialistiche industriali, in particolare del settore manifatturiero veneto e conoscenza degli aspetti, anche normativi, delle operazioni di ristrutturazione;

d) offerta di strumenti utili alle operazioni di reindustrializzazione, in particolare in materia di formazione, riqualificazione, ricollocazione professionale, valutazione dei piani industriali e ingegneria finanziaria.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013.



Art. 24.

Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013.

1. Accertata la chiusura dell'attività dei Confidi ammessi ai benefici di cui all'Azione 1.2.1. "Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità", Asse 1, Linea di intervento 1.2. "Ingegneria finanziaria", del Programma operativo regionale 2007-2013, parte FESR, approvato con Decisione CE C(2007) 4247 del 7 settembre 2007, le risorse derivanti da importi certificati dalla Commissione Europea per il rilascio delle garanzie da parte dei Confidi, ma non patrimonializzate, sono introitate al bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate per interventi in favore delle piccole e medie imprese nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, allocati nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell'upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi" del bilancio di previsione 2013.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per il riparto delle disponibilità di cui al presente articolo.

Art. 25.

Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine

1. Al fine di dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2011, n. 697 (BUR n. 46 del 2011), di ratifica del Protocollo di intesa per il rilancio produttivo e la reindustrializzazione del Polesine, e favorire il superamento dell'attuale situazione economica e occupazionale aggravata dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Rovigo, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2., sono introitate al bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate ad interventi in favore delle piccole e medie imprese, ovvero anche di grandi imprese, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), aventi sede operativa nel territorio dei comuni della provincia di Rovigo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, allocati nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2013.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l'utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.

Art. 26.

Sanzioni derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni stabilite con l'autorizzazione regionale per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche.

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e successive modificazioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di euro 333,33 ed un massimo di euro 50.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica alle violazioni delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica rilasciata agli impianti aziendali o interaziendali di produzione di energia, con le caratteristiche di cui all'art. 272, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, alimentati a biomassa, biogas e biometano provenienti da produzioni agricole, forestali e zootecniche.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

4. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate nell'upb E0045 "Altre sanzioni amministrative" del bilancio di previsione 2013.

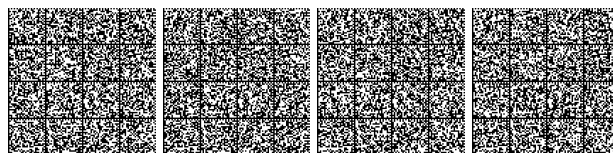
Art. 27.

Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell'Università di Padova.

1. Al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle produzioni vitivinicole, la Regione promuove iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali destinate ad operare nello specifico settore, mediante anche il supporto alle attività di ricerca.

2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per il periodo 2013-2015 un contributo annuo di euro 200.000,00 al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell'Università di Padova, previa presentazione di un dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da realizzare e i risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 2, nonché



le modalità per la comunicazione dei risultati ottenuti e per l'utilizzazione delle informazioni da parte delle competenti strutture regionali.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

Art. 28.

Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare idonea protezione ai prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite, registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 24 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", promuove uno specifico programma per la vigilanza sulle produzioni regolamentate, anche in collaborazione ed a supporto dei competenti consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della specifica normativa nazionale e di associazioni di tali consorzi.

2. La Giunta regionale, nel definire il programma, tiene conto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e si raccorda con i competenti uffici ministeriali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai consorzi di tutela riconosciuti per un importo massimo del 70 per cento delle spese sostenute per l'attività di vigilanza sulla denominazione delle produzioni regolamentate.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE relativamente agli aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" del bilancio di previsione 2013.

Art. 29.

Interventi per le imprese del settore primario finanziati con risorse provenienti dalla Programmazione comunitaria Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 1994-1999.

1. A seguito della chiusura del programma nazionale Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 le risorse derivanti dal saldo della quota FEOGA sono introitate al bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare, sono destinate a favore delle imprese agricole, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria, per gli interventi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38." e successive modificazioni, a sostegno delle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, allocati nell'upb U0048 "Interventi di solidarietà a favore di imprese colpite da calamità" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell'upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi" del bilancio di previsione 2013.

Art. 30.

Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".

1. All'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è così sostituita:

"a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell'azienda in cui si svolge la attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq";

b) la lettera b) del comma 1 è così sostituita:

"b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo;"

2. Alle iniziative di valorizzazione e promozione della produzione orto-floro-vivaistica e delle attività di complemento si provvede in sede di programma promozionale del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse già allocate nell'upb U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" del bilancio di previsione 2013.

Art. 31.

Disposizioni transitorie in materia forestale

1. In attesa di un'organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modificazioni.



2. La definizione di bosco di cui al comma 1 sostituisce quella dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale." e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'individuazione dei territori a bosco ai sensi del comma 1.

4. Ai fini dell'adeguamento della carta forestale regionale di cui all'art. 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni, alla nuova definizione di bosco, è stanziata la somma di euro 10.000,00.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0095 "Risorse forestali" del bilancio di previsione 2013.

Art. 32.

Contributo straordinario di sostegno al reddito a favore dei pescatori di vongole e molluschi del basso Polesine e Chioggia.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi nel basso Polesine e di Chioggia ad integrazione dei redditi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-cenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2013.

Art. 33.

Modifica della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" in materia di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 le parole: "e della graduazione dei contributi stanziati" sono sostituite dalle seguenti: ", della graduazione dei contributi stanziati e dell'attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all'art. 4-bis".

2. Dopo l'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici). — 1. La Regione del Veneto definisce il sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, sulla base di attività tecniche di valutazione e controllo volontarie, relative al livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dagli edifici stessi. La certificazione della sostenibilità energetico-ambientale si fonda su un complesso di procedure univoche e normalizzate che si avvalgono delle modalità e dei criteri di valutazione definiti dalle linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui all'art. 2, comma 2, per l'esame del progetto e/o dell'edificio realizzato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con regolamento:

a) definisce il sistema di procedure per la certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e per l'effettuazione dei controlli, compresa la relativa modulistica;

b) organizza specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli;

c) approva il modello della targa che, identificata dal logo di cui all'art. 6, comma 3, riporta il risultato della certificazione ed è destinata ad essere affissa all'edificio in luogo facilmente visibile;

d) definisce le modalità di istruzione e gestione di un registro dei certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della banca dati dell'edilizia sostenibile;

e) definisce le modalità dell'effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti incaricati e della certificazione e dei controlli.

3. Per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione Spa, di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale", sottoscrivendo con la medesima apposita convenzione, per la definizione, in particolare, delle attività da svolgere secondo gli indirizzi impartiti annualmente dalla Giunta regionale medesima, nonché delle modalità di rimborso dei costi sostenuti.".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0210 "Studi piani e progetti nel settore energetico" del bilancio di previsione 2013.

Art. 34.

Modifica dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, è così sostituito:

"5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'art. 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.".

2. Per la realizzazione di uno specifico monitoraggio sul recupero a fini abitativi degli edifici esistenti in zona agricola, è autorizzata la spesa di euro 5.000,00.



3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2013.

Art. 35.

Modifica dell'art. 39 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008"

1. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 39 della regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera *b)*, fino ad un massimo del 5 per cento, per far fronte ad oneri derivanti dalle attività connesse alle concessioni demaniali e per finanziare ricerche finalizzate alla difesa del suolo da realizzare attraverso istituti universitari (upb U0114 "Azioni per l'impiego delle risorse idriche")."

Art. 36.

Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e successive modificazioni, le parole: "e purché l'autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni" sono soppresse.

2. I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 "Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici" e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Il comma 4 bis dell'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici" e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent'anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici."

4. Le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell'art. 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati nell'istanza di autorizzazione di cui al medesimo art. 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sino a trent'anni dalla prima immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è do-

vuto qualora l'autobus sia destinato all'esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici. L'utilizzo in attività di noleggio di un autobus destinato all'esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00.

5. Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato l'autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, allocati nell'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti", si fa fronte con le entrate di cui al comma 4 introitate nell'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

7. Al fine di consentire lo sviluppo del programma applicativo di gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus di cui all'art. 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, nell'anno 2013 è autorizzato uno stanziamento di euro 20.000,00. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti" del bilancio di previsione 2013.

8. Il contributo versato per l'anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e successive modificazioni, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, è rimborsato alle aziende che lo abbiano corrisposto.

9. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 37.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. In attuazione dell'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misura di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, è istituito il "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" al quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla Regione del Veneto per il trasporto pubblico locale.

2. La ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare, è deliberata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, sentita la competente commissione consiliare.

3. La ripartizione modale complessiva delle risorse annualmente disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare è effettuata con le seguenti modalità:

a) il 49,5 per cento per i servizi extraurbani;



- b) il 34,5 per cento per i servizi urbani;
c) il 16 per cento per i servizi di navigazione.

4. Per l'esercizio finanziario 2013, le risorse da destinare al trasporto ferroviario non possono comunque essere superiori ad euro 150 milioni.

5. Al fine di assicurare una più equa e oggettiva ripartizione delle risorse destinate al trasporto automobilistico e lagunare, la Giunta regionale provvede alla definizione dei nuovi criteri di riparto derivanti dalle diverse attività in corso di revisione del livello dei servizi minimi e dei parametri standard, secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, entro il 31 maggio 2013. Trascorso inutilmente detto termine, le risorse disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare saranno destinate, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal comma 3, come segue:

a) per 2/3 sulla base delle percentuali di peso, espresso in termini di finanziamento di ogni ente, come risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 338 del 2011 (BUR n. 29 del 2011), n. 512 del 2011 (BUR n. 40 del 2011), n. 2207 del 2011 (BUR n. 3 del 2012) e n. 2311 del 2011 (BUR n. 8 del 2012);

b) per 1/3 sulla base delle percentuali di peso come risultanti dal riparto effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2208 del 2011 (BUR n. 3 del 2011).

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 406.211.189,36 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione U0254 "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" (Area Omogenea (A0037) "Trasporti pubblici") del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

Art. 38.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ferroviario

1. Il livello dei servizi ferroviari sulle linee non elettrificate Montebelluna-Calalzo e Conegliano-Calalzo che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario cadenzato, potrebbero essere depotenziati o resi più disagiati per l'utenza a causa di operazioni di rottura di carico, vanno comunque mantenuti sullo standard vigente al 31 dicembre 2012.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione U0254 "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" (Area Omogenea (A0037) "Trasporti pubblici") del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, per la parte che sarà assegnata al trasporto ferroviario.

Art. 39.

Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per l'acquisto o l'assegnazione di nuovi alloggi, ceduti in proprietà a prezzo convenzionato.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, concessi, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, possono essere utilizzati per la medesima finalità su mutui eventualmente contratti direttamente dai relativi acquirenti/assegnatari degli alloggi medesimi.

2. Sono fatte salve le operazioni di mutuo alle condizioni previste dalla convenzione e dal successivo atto integrativo approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni 26 maggio 2009, n. 1568 (BUR n. 48 del 2009), 16 febbraio 2010, n. 319 (BUR n. 23 del 2010) e 18 gennaio 2011, n. 51 (BUR n. 11 del 2011) ovvero dalla convenzione approvata dalla Giunta regionale con la successiva deliberazione 7 maggio 2012, n. 798 (BUR n. 38 del 2012), per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si è già provveduto alla stipula dell'atto di erogazione e quietanza a saldo del mutuo contratto dall'operatore per la realizzazione dell'intervento finanziato, nonché alla emissione del decreto regionale di erogazione del contributo.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalità previste dal comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle upb U0080 "Interventi per programmi di Edilizia abitativa pubblica" e U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2013.

Art. 40.

Disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione per favorire la realizzazione di lavori di interesse regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai beneficiari di contributi regionali già concessi per interventi inerenti lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici



di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni, e non spesi a seguito di rinuncia, a sostegno di interventi relativi a lavori anche diversi da quelli oggetto dell’originario provvedimento di assegnazione. Gli interventi da finanziare sono individuati sulla base delle caratteristiche di necessità o di particolare interesse ed urgenza ai sensi dell’art. 53, comma 7, della predetta legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, previa pubblicazione di un apposito bando che definisce le modalità, i criteri e i termini per l’attuazione della presente disposizione, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2013.

Art. 41.

Modifiche alla tariffa per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D e dell’art. 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’importo delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 18, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158”, per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B, è rideterminato in euro 24,00 per la tassa di rilascio, in euro 24,00 per la tassa annuale e in euro 10,00 per la soprattassa annuale. Per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo D l’importo è rideterminato in euro 13,00 per la tassa di rilascio.

2. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, per la parte di competenza regionale ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni, sono destinate dalla Giunta regionale al sostegno delle politiche regionali in favore della pesca e dell’acquacoltura.

3. La Giunta regionale, ai fini della destinazione delle risorse di cui al comma 2, istituisce la “Consulta regionale per la pesca ricreativa”, che opera senza oneri a carico del bilancio regionale, chiamata a fornire indirizzi in ordine all’utilizzo delle risorse medesime. La “Consulta regionale per la pesca ricreativa” è presieduta dal competente assessore regionale ed è composta da rappresentanti designati dalle associazioni del mondo della pesca ricreativa organizzati su base regionale.

4. Al comma 1, dell’art. 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni, le parole: “misura minima dell’ottanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura minima del cinquanta per cento”.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2013.

Art. 42.

Contributi regionali per i contratti di fiume

1. La Regione del Veneto, al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce l’adozione e l’utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunque denominati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi e definire i criteri, le modalità ed i termini per la loro concessione.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0114 “Azioni per l’impiego delle risorse idriche” del bilancio di previsione 2013.

Art. 43.

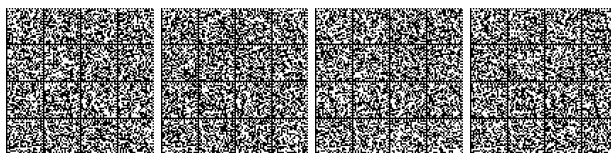
Azioni regionali di tutela ambientale finalizzate alla riduzione dell’inquinamento

1. Accertato il non utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall’art. 39 della legge regionale 19 febbraio 2007 n. 2, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” e successive modificazioni, si provvede al recupero delle stesse introitandole nel bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate all’attuazione di interventi tesi alla riduzione dell’inquinamento.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0111 “Interventi in materia ambientale” del bilancio di previsione 2013 si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 “Recupero su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2013.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.



Art. 44.

Modifica dell'art. 39, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. All'art. 39, comma 2, lettera e), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 le parole "... nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani." sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:

"4. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica è applicata una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati, rispettivamente, nella misura del sessantacinque per cento e del cinquanta per cento, da parte del comune produttore dei rifiuti medesimi. Ai fini dell'individuazione delle suddette percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi:

a) l'attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale, fondamentali ai fini del recupero;

b) l'attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti;

c) ai soli fini dell'applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento."

3. Il comma 4-bis dell'art. 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:

"4-bis. Per i comuni interessati da rilevante presenza turistica, il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata deve tener conto, al fine della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, dell'incidenza del flusso turistico sulla quantità dei rifiuti urbani effettivamente prodotti."

Art. 45.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 aprile 2013

ZAIA

(Omissis).

13R00220

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 2.

Disposizioni in materia finanziaria e tributaria. Modifiche alle leggi regionali n. 21 del 2012, n. 15 del 2012 e n. 13 del 2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 79 del 29 marzo 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

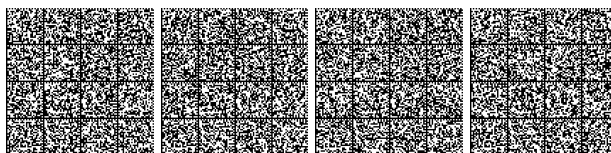
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) dopo le parole «possono essere concessi» sono inserite le seguenti: «contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall'articolo 7-bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché».

2. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole «uguale per tutte» sono sostituite con la seguente «per».

3. Dopo l'articolo 30 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente articolo:

«Art. 30-bis (Norma finanziaria). — 1. Per l'anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 - Funzionamento delle Comunità montane, e 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.



2. Per gli esercizi finanziari 2014 e successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) le parole «1° aprile 2013» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2014».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007 - 2009. Primo provvedimento generale di variazione) le parole «con decorrenza 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo» sono sostituite dalle parole «di durata triennale».

Art. 4.

Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po

1. Al fine di contribuire al sostanziale miglioramento della qualità urbana di alcune zone turistiche costiere del territorio delle province di Ferrara e di Ravenna ricomprese nell'area del Parco del Delta del Po, soggette a gravi e pericolose infestazioni di culicidi, nell'obiettivo dello sviluppo e valorizzazione del settore turistico, la Regione attua interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti entomofagi, ai sensi della legge regionale 13 giugno 1991, n. 15 (Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area

del Delta del Po), e dispone, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2013, stato di previsione della spesa:

a) Variazioni in aumento: Unità previsionale di base 1.3.3.2.9110 - Lotta e prevenzione di infestazioni da culicidi:

1) Cap. 25540 «Contributi per interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi (art. 2, comma 1, L.R. 13 giugno 1991, n. 15)»:

Stanziamiento di competenza Euro 50.000,00;

Stanziamiento di cassa Euro 50.000,00;

2) Cap. 25545 «Contributi per interventi volti alla prevenzione ed al contenimento del fenomeno di infestazione da culicidi (art. 2, comma 2, L.R. 13 giugno 1991, n. 15)»:

Stanziamiento di competenza Euro 50.000,00;

Stanziamiento di cassa Euro 50.000,00;

b) Variazioni in diminuzione: Unità previsionale di base 1.7.1.1.29000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie:

1) Cap. 85100 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie»:

Stanziamiento di competenza Euro 100.000,00.

Stanziamiento di cassa Euro 100.000,00.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 marzo 2013

ERRANI

(Omissis).

13R00211



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 3.

Disposizioni urgenti in materia di svolgimento dei referendum consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, di nuovi comuni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 dell'8 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'articolo 62 della l.r. n. 62/2007

1. La rubrica dell'articolo 62 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è sostituita dalla seguente: «Indizione e svolgimento del referendum».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della l.r. n. 62/2007, è inserito il seguente:

«2-bis. Tra la data del decreto di cui al comma 2 e la data delle votazioni intercorre un periodo non inferiore a sessanta giorni.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 63 della l.r. n. 62/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 63 dopo le parole: «titolo III, capo IV» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 34, commi 2 e 3».

Art. 3.

Disposizioni urgenti

1. I referendum consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, dei nuovi comuni di Fabbrie di Vergemoli e di Castelfranco Piandiscò, già indetti per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2013 con decreti del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, 21 dicembre 2012, n. 218, e 21 dicembre 2012, n. 219, si svolgono nei giorni di domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile 2013 unitamente ai referendum consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, dei nuovi comuni di Isola d'Elba e di Figline e Incisa Valdarno, già indetti per tali date con decreti del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, 14 gennaio 2013, n. 6, e 14 gennaio 2013, n. 7. Restano ferme tutte le altre disposizioni della l.r. n. 62/2007.

2. Il Presidente della Giunta regionale adegua i decreti di cui al comma 1, alla disposizione del medesimo comma 1.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2013

ROSSI

(*Omissis*).

13R00197

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2013, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 15 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. n. 45/2003

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), è sostituita dalla seguente:

«c) le modalità per giungere a un'immagine coordinata della strada, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che, nelle vicinanze delle aziende agricole aderenti alla strada, contiene anche l'indicazione del nome dell'azienda agricola;».



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 febbraio 2013

ROSSI

(*Omissis*).

13R00198

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2013, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013 - 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 16 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Entrate

1. È approvato in Euro 6.537.378.400,83 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

2. È approvato in Euro 6.679.650.545,06 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2013, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di Euro 444.050.000,00 risultante al 1° gennaio 2013.

Art. 2.

Residui attivi

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2012 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2013 è di Euro 2.515.746.252,79.

Art. 3.

Accertamento, riscossione e versamento

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2013 giusta lo stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

Spese

1. È approvato in Euro 6.537.378.400,83 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

2. È approvato in Euro 6.679.650.545,06 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 5.

Residui passivi

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2012 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2013 è di Euro 1.905.956.252,79.

Art. 6.

Unità Previsionali di Base

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate, le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

Art. 7.

Contabilità Speciali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa di competenza, per complessivi Euro 2.284.293.000,00.

Art. 8.

Autonomia del Consiglio regionale

1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 è la 01.01.005 denominata «Funzionamento del Consiglio regionale».

2. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 del Consiglio regionale.



Art. 9.

Autorizzazione per impegni e pagamenti

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2013, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge.

2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2013, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.

Art. 10.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 previsto dall'art. 17 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 11.

Saldo finanziario

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di Euro 1.053.840.000,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B. 15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002), a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti, nonché dei capitoli riportati nella Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2013, allegata alla presente legge, e del capitolo 12.01.001 - 81520 (piano di rientro deficit sanitari) a titolo di maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni precedenti a copertura del Piano di rientro dai deficit sanitari.

Art. 12.

Termini di perenzione dei residui passivi

1. Le somme impegnate a norma dell'art. 33 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, e non pagate entro il termine dell'esercizio, possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sei anni per le spese in conto capitale.

2. I residui passivi delle contabilità speciali non sono soggetti a termini di perenzione.

Art. 13.

Residui passivi spese in conto capitale

1. È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti am-

ministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. a) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di Euro 6.000.000,00.

2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione nell'esercizio originario di competenza;

dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

Art. 14.

Residui passivi spese correnti

1. È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di Euro 3.000.000,00.

2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione nell'esercizio originario di competenza;

dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

Art. 15.

Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. b) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui» con lo stanziamento per competenza di Euro 50.000.000,00.



2. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, altresì, l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» con lo stanziamento per competenza di Euro 913.261.029,40.

3. Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie vincolate riportate nella tabella di cui all'art. 11 per l'importo di Euro 77.738.970,60.

4. La somma di Euro 3.840.000,00 iscritta sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81520 e coperta dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 11, è destinata al piano di rientro dai deficit sanitari.

5. Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e quelli dei capitoli di cui agli articoli 13 e 14, costituiscono le riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate dal conto del bilancio e pari complessivamente ad Euro 1.053.840.000,00. Tali stanziamenti sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui all'art. 11.

6. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dai fondi di cui ai commi 1 e 2 e di cui agli artt. 13 e 14, con propria determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 16.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del cap. 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie», ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

2. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell'elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.

Art. 17.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del cap. 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese impreviste», ai sensi dell'art. 19 della L. R. 25 marzo 2002, n. 3.

2. I prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste» sono disposti mediante deliberazione della

Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla adozione.

Art. 18.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del patto di stabilità è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti» con uno stanziamento di cassa di Euro 50.000.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa, è autorizzata, altresì, l'iscrizione del cap. 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale» con uno stanziamento di cassa di Euro 50.000.000,00 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

3. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 19.

Variazioni al bilancio

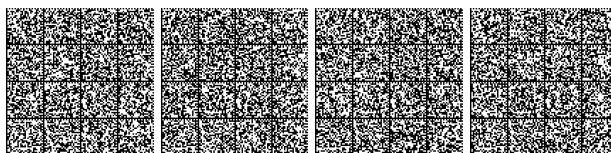
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unità previsionali di base presenti o per l'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.

Art. 20.

Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con legge.

2. Le variazioni di bilancio di cui al precedente comma sono disposte su proposta del competente Direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.



3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al comma 7, dell'art. 25, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari della Giunta.

Art. 21.

Codifica dei capitoli

1. La Giunta regionale può procedere nel corso dell'esercizio finanziario alla ricodifica dei capitoli di bilancio, ferma restando l'appartenenza degli stessi alle relative U.P.B..

Art. 22.

Garanzie prestate dalla Regione

1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 312600 (U.P.B. 16.03.003) ai sensi dell'art. 24 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.

Art. 23.

Variazioni relative alle contabilità speciali

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

Art. 24.

Restituzioni di importi a destinazione vincolata

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.

Art. 25.

Eliminazione dei capitoli

1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di Entrata e di Spesa che non sono più utili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.

2. Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

Art. 26.

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

Art. 27.

Annullamento dei diritti di credito

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in Euro 10,00.

Art. 28.

Limite per gli impegni

1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.

2. L'operatività di tutte le leggi regionali di autorizzazione di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

Art. 29.

Erogazione delle spese

1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29.10.1984, n. 270 e dell'art. 66 della Legge 23.12.2000, n. 388.

Art. 30.

Disposizioni per i pagamenti

1. L'invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.



2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.

3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 10, comma 4, della L. 16.5.1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

Art. 31.

Bilancio pluriennale

1. È approvato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, il bilancio relativo al triennio 2013-2015 quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2013.

Art. 32.

Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T.

1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2013 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T.

2. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T.

Euro 850.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento;

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

Art. 33.

Aziende regionali per il diritto agli studi universitari

1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila.

2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi Universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila:

Euro 4.750.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;

Euro 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

Art. 34.

Agenzia Sanitaria Regionale - A.S.R.

1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2013 dell'Agenzia Sanitaria Regionale.

2. Ai sensi della L.R. 10 marzo 2008, n. 5, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia Sanitaria Regionale: Euro 1.400.000,00 al capitolo 12.01.001 - 81509 per il finanziamento dell'Agenzia.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia Sanitaria Regionale è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

Art. 35.

Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A.

1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2013 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A..



2. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.T.A.: Euro 1.200.000,00 al capitolo 05.01.020 - 291550 per il funzionamento dell'Agenzia.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione di bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostituitivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

Art. 36.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 gennaio 2013

Il Presidente: CHIODI

13R00103

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 8 febbraio 2013, n. 1.

Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 18 febbraio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;
Cista la delibera della Giunta Regionale n. 662 del 13 novembre 2012;

Considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità).

Art. 2.

Servizi essenziali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2012 sono ritenuti essenziali i seguenti servizi a cui non si applica la norma medesima:

- a) attività istituzionale della Giunta regionale;
- b) attività delle strutture apicali amministrative e di diretta collaborazione del Presidente;
- c) attività della protezione civile regionale;
- d) servizi forestali;
- e) servizi del ciclo integrato delle acque;
- f) servizi di controllo e difesa del territorio;
- g) attività di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali;
- i) servizi di genio civile;
- j) servizi ispettivi in generale.

Art. 3.

Individuazione soggetti

1. Il presente regolamento individua i soggetti cui è assegnata un'autovettura di servizio o di rappresentanza per uso esclusivo, e quelli cui è assegnata l'autovettura di servizio in modo non esclusivo per esigenze di servizio del titolare, ovvero in ragione dell'ufficio o della funzione cui sia preposto.



Art. 4.

Uso esclusivo con autista

1. È consentito l'uso esclusivo delle autovetture:

a) al Presidente della Giunta regionale;

b) ai soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, e 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno).

Art. 5.

Uso autovetture per i servizi essenziali

1. I soggetti cui è consentito assegnare autovetture in uso non esclusivo per attività istituzionale della Giunta regionale e per attività delle relative strutture correlate ad esigenze di servizio, sono:

a) gli assessori regionali;

b) il Capo di Gabinetto del Presidente, i Vice Capi di Gabinetto, i Capi dipartimenti, i direttori generali, i capi degli uffici speciali e i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente come individuati dall'art. 4, commi da 2 a 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2002, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'utilizzazione delle autovetture da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo avviene di norma su richiesta degli stessi. L'ufficio competente provvede ad assegnare l'autovettura con l'autista nel giorno prefissato, avvalendosi di idoneo programma informatico il cui accesso avviene attraverso la rete intranet regionale.

3. Il servizio inizia e finisce dove è ubicato l'ufficio.

4. Le autovetture assegnate ai servizi essenziali in uso non esclusivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere da c) a j) utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio, sono guidate da personale autorizzato alla guida.

Art. 6.

Concessione di spazi da destinare a parcheggio

1. Ai soggetti di cui all'art. 5, che utilizzano il mezzo proprio per raggiungere la sede di servizio, è consentito parcheggiare la propria autovettura presso le sedi regionali ove possibile e nel limite della disponibilità dei posti.

2. L'ufficio competente rilascia apposita autorizzazione.

Art. 7.

Ufficio competente

1. La Direzione generale per le risorse strumentali e l'Ufficio I del Gabinetto del Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, curano gli adempimenti relativi all'applicazione del presente regolamento.

Art. 8.

Abrogazioni

1. È abrogato il «Regolamento concernente le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio», approvato con delibera di Giunta regionale 16 maggio 2003, n. 1786 e convalidato dal Consiglio regionale con regolamento 25 marzo 2005, n. 3.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

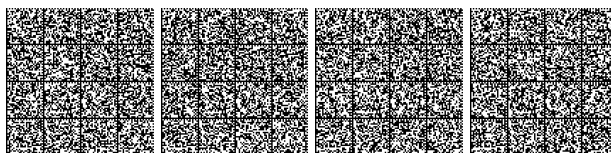
CALDORO

13R00214

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-018) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 5 0 4 *

€ 3,00

